

ENTE DEL PARCO DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 13N

Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco

Data: 04/08/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattro del mese di agosto, nel proprio ufficio,

Il Direttore

Premesso che,
ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 28 Aprile 1994 n. 15 il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativi ad interventi, impianti od opere all'interno del parco è sottoposto a previo nulla osta dell'organismo di gestione del parco stesso secondo le modalità previste dall'art. 13 della legge 394/1991;
con delibera di Consiglio Direttivo n.76 del 28/05/2015 è stato approvato il Regolamento del Parco del Conero Pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015 che è entrato in vigore il 16/09/2015;
il Regolamento del Parco del Conero all'art. 2 definisce le modalità di presentazione delle domande di rilascio del nullaosta e le procedure per il rilascio ovvero il non rilascio dei nullaosta;

Considerato che,
sono pervenute diverse domande per la richiesta di nullaosta e/o pareri e/o autorizzazioni comunque denominate a questo Ente;
per i progetti e le opere da valutare è data per verificata dall'Amministrazione Comunale la conformità degli stessi alla normativa urbanistica, edilizia e di settore di propria competenza per effetto di quanto indicato al co. 3 dell'art. 2.3 del Regolamento del Parco;
restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle Norme urbanistico-edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località, nonché il controllo da parte dell'amministrazione comunale sullo stato attuale, il suo stato legittimato e la sua autorizzazione originaria;
nel rispetto del co. 13 dell'art. 2.1 del regolamento il nulla osta è rilasciato ovvero negato dal Direttore con propria determinazione, viste le risultanze del parere espresso dalla Commissione Tecnica e/o dal responsabile del procedimento;
con Determinazione Direttoriale n. 58 del 19.11.2009 l'arch. Ludovico Caravaggi Vivian è responsabile del procedimento per il rilascio dei nulla osta di carattere urbanistico e con determina direttoriale n. 53 del 25.03.2013 è responsabile del procedimento anche per pareri in merito alla Valutazione di Incidenza e altri pareri di competenza dell'Ente Parco riguardanti procedimenti autorizzativi e/o attestazioni di conformità alla normativa del Piano e del Regolamento del Parco e lo stesso, coadiuvato dagli uffici, ha informato il direttore sulle valutazioni effettuate rispetto alle pratiche pervenute;
dal verbale espresso dalla Commissione Tecnica nella seduta del 03/08/2017 di seguito allegato, si evincono le pratiche che hanno terminato il loro iter procedurale e pertanto sono poste al rilascio o meno del nulla osta.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;
Vista la legge n.127/97 e ss. mm. e ii.;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico Enti Locali;
Visto il Piano del Parco Del Conero;
Visto il Regolamento del Parco del Conero;

DETERMINA

Quanto segue, con le prescrizioni nelle stesse indicate, che dovranno essere eseguite sotto il diretto controllo del Comune competente:

1 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	2861	del	05/07/2017	
Comune di	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423)	Rif. nota prot.	100259	del	05/07/2017
Ditta richiedente	MORODER ALESSANDRO				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	ampliamento di manufatto agricolo ai sensi della L.R. 22/2009 e s.m.i. in frazione montacuto - RIESAME domanda 2017/ 82 - RIESAME domanda 2017/ 112 - DEL NULLA OSTA 8 del 04/05/2017				
Localizzazione	ANCONA VIA MONTACUTO				

IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

2 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	2864	del	05/07/2017	
Comune di	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423)	Rif. nota prot.	100009	del	05/07/2017
Ditta richiedente	BARTOLUCCI SERGIO domiciliato/a in FRAZIONE VARANO 118 - 60100 ANCONA				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	RINNOVO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 248 DEL 2013: frazionamento al piano terra di u.i. di civile abitazione in due. ampliamenti delle stesse e dell'unità al piano primo ai sensi della L.R. 19/10. realizzazione di Nuovo Garage interrato e pergolato in Frazione Varano 118. - RIESAME domanda 2017/ 143				
Localizzazione	ancona frazione varano				

IL RILASCIO DEL NULLA OSTA, con le seguenti prescrizioni:

ad eccezione dello spostamento dell'esemplare di olivo secolare in territorio agricolo, fatto salvo l'accertamento della legittimità dell'intervento da autorizzare, verifica questa di competenza Comunale, per la realizzazione di accesso e spiazzo in territorio agricolo e fatte proprie le mitigazioni indicate nel Me.V.I., prevedendo che la siepe a mitigazione dell'intervento sia di tipo misto e formata con le seguenti specie: Alloro (*Laurus nobilis*), Biancospino (*Crataegus monogyna*), Lentisco (*Pistacia lentiscus*), Prugnolo (*Prunus spinosa*), Terebinto (*Pistacia terebinthus*).

Inoltre i due muretti di c.a. previsti sul territorio agricolo andranno sostituiti da opere di ingegneria naturalistica. Per la siepe poiché il materiale vivaistico, come previsto dal Piano di Gestione Naturalistica del Parco del Conero, dovrà avere provenienza locale, si consiglia di rivolgersi ai vivai dell'ASSAM (tel. 071/8081, sito www.assam.marche.it) che dispongono di piantine ottenute da seme raccolto nel territorio del Parco del Conero. Le opere di ingegneria naturalistica dovranno far riferimento alle "Linee Guida alla Progettazione degli interventi di ingegneria naturalistica nelle Marche" - AIPIN (Marzo 2010).

Si precisa che se si ritenesse non coerente il progetto con il non spostamento dell'olivo secolare in territorio agricolo dovrà essere prevista soluzione alternativa.

3 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	2884	del	06/07/2017	
Comune di	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423)	Rif. nota prot.	100735	del	06/07/2017
Ditta richiedente	MAGGI STEFANIA domiciliato/a in VIA MONTEGRAPPA 10 - 60100 ANCONA (AN)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	VARIANTE FINALE PER INTERVENTO AUTORIZZATO CON PERMESSO N. 200/2016 GIÀ AUTORIZZATO CON DETERMINA N. 3650 DEL 27.09.2016- VARIANTE domanda 2016/ 251 - DEL NULLA OSTA 12 del 26/09/2016				
Localizzazione	ANCONA VIA DEL CONERO				

IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

4 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	2885	del	06/07/2017	
Comune di	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423)	Rif. nota prot.	100515	del	05/07/2017
Ditta richiedente	DONZELLI TIZIANA domiciliato/a in CARDETO 55 - 60100 ANCONA (AN)				

Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CAMBIO D USO A CIVILE DI PORZIONE DEL PIANO TERRA DI EDIFICIO COLONICO
Localizzazione	ancona frazione varano

IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

5 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	2921	del	07/07/2017	
Comune di	CAMERANO (00168600427)	Rif. nota prot.	8868	del	29/06/2017
Ditta richiedente	TERRE GILBERTO domiciliato/a in VIA CAMERANENSE 68/A - 60021 CAMERANO (AN)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	modifiche sterne (scia in variante alla pratica edilizia scia prot. n. 6255)				
Localizzazione	CAMERANO VIA CAMERANENSE				

IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

6 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3008	del	12/07/2017	
Comune di	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423)	Rif. nota prot.	104496	del	12/07/2017
Ditta richiedente	MOCHEGANI MAURO domiciliato/a in VIA SALMONI 2 - 60100 ANCONA (AN)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	RIMOZIONE DI ETERTIT DALLA COPERTURA E RIFACIMENTO DELLA STESSA				
Localizzazione	ANCONA FRAZIONE POGGIO				

IL RILASCIO DEL NULLA OSTA e vista la scheda sintetica di cui alla tavola 9 approvata dalla delibera di Giunta Regionale n. 23 del 26/01/2015 si esclude l'intervento alle procedure della Valutazione d'Incidenza. Inoltre si demanda al parere della competente soprintendenza per l'utilizzo della copertura progettata e non prevedendo un sistema di coppi tradizionali che risulterebbe di certo più coerente con il contesto.

8 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3087	del	17/07/2017	
Comune di	NUMANA (00113090427)	Rif. nota prot.	10531	del	04/07/2017
Ditta richiedente	CARLETTI ROBERTO domiciliato/a in VIA LAURETANA 9/B - 60026 NUMANA (AN)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	cambio uso portico condonato e installazione pergolato presso immobile sito in Via lauretana 9/b Taunus				
Localizzazione	NUMANA VIA LAURETANA				

IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

24 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3088	del	17/07/2017	
Comune di	NUMANA (00113090427)	Rif. nota prot.	10519	del	17/07/2017
Ditta richiedente	CAMILLETTI EMANUELE domiciliato/a in VIA MIRANO VITTORIA 15 - 60022 CASTELFIDARDO (AN)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	installazione temporanea e stagionale di pergolato in legno presso area sita in Via Marina Seconda per vendita prodotti agricoli - RIESAME domanda 2017/ 99 - DEL NULLA OSTA 8 del 04/05/2017				
Localizzazione	numana via marina seconda				

IL NON RILASCIO DEL NULLA OSTA in quanto non può essere ritenuto applicabile per il progetto in questione l'art. 6 del DPR 380/01 per mancanza dei presupposti che possano far considerare l'intervento contingente, per illogicità della localizzazione della struttura in mancanza di immobili riferibili all'azienda agricola (non vengono segnalati immobili nelle vicinanze; al contrario viene indicato nel fascicolo aziendale una

informazione non veritiera e cioè la presenza al fg. 7 part. 47 di un immobile non riscontrabile negli elaborati catastali), per la mutazione di area agricola in area produttiva non ammissibile rispetto alla disciplina urbanistica e del PdP, tale è da configurarsi di fatto come una trasformazione urbanistica e d'uso del territorio agricolo non compatibile con la zona di Protezione di cui alla L.394/91.

Si precisa poi,

che come indicato nella relazione di parte la struttura non è pertinenziale ad alcun immobile nelle vicinanze e viene asserito che per "comodità" è stato indicato come pergolato ma può essere equiparata ad un tendonato legata all'attività ambulante di prodotti ortofrutticoli (attività di ambulante a cui questa opera però non può essere equiparata in quanto in area privata non gestita dal Comune di Numana_ infatti nel rispetto del co. 1 dell'Art. 22 (Attività su aree private) del regolamento regionale n. 8 del 04 dicembre 2015, "I privati non possono istituire mercati o fiere sulle aree di loro proprietà, né autorizzare l'utilizzo delle stesse al fine di istituire un posteggio isolato.");

e che si indica che "tale attività è regolata dalla Legge regionale 13/90 che all'art. 18.13 (indicato in maniera errato in quanto l'articolo non esiste; si presume sia l'art. 1) comma 3) riporta che "le norme della citata legge prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi vigenti", ma non viene indicato quale articolo permette di fare tale struttura e non viene indicato il secondo periodo del comma e cioè che "3. ... Sono fatte comunque salve le normative comunali eventualmente più restrittive di quelle previste dalla presente legge e le prescrizioni contenute nel Piano Paesistico Ambientale regionale di cui alla L.R. 8 giugno 1987, n. 26.". Dovrebbe essere ormai compreso che vi sono norme più restrittive sia comunali che del Parco che regolano la possibilità di realizzare tale tipo di struttura e che la parte del comma del "fatto salvo" non può essere di certo elusa ma va analizzata e valutata. Necessario quindi in questa fase rimarcare che in base al comma 7 dell'art. 15 della L.R. 15/94 il Piano del Parco sostituisce per la parte di competenza territoriale il Piano Paesistico Ambientale regionale ed è sovraordinato ai piani urbanistici di qualsiasi livello.

In base al co 1 dell'art. 11 della L.R. 13/90 possono essere ammesse nuove costruzioni da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli a condizione che esse siano al servizio di imprese agricole, singole o associate, o di cooperative agricole locali, che siano proporzionate alla loro effettive necessità e che i prodotti agricoli ivi trasformati, conservati o commercializzati, provengano prevalentemente dalle stesse aziende agricole.

La pratica non ha parere regionale del servizio decentrato agricoltura, foreste e alimentazione competenti per territorio che possa aver valutato la possibilità di realizzazione della struttura.

Inoltre si evidenzia un negativo impatto paesaggistico dell'opera rispetto al sistema agricolo in essere ed anche potenziali incidenze sulla sicurezza stradale rispetto agli accessi previsti nel rapporto con l'ubicazione e la categoria della strada.

Infine si evidenzia che nel rispetto dell'art. 39 del qP 02 del PdP l'individuazione di area a destinazione agricola ove poter applicare le possibilità demandate dagli articoli 22-23-24-25-26-27-28-41-42 e 43 del qP 02 del PdP ed anche la possibilità di realizzare una costruzione per la commercializzazione dei prodotti risulta di competenza del Consiglio Comunale di Numana nell'ambito dell'adozione del PRG in adeguamento al PdP, fatte chiaramente salve le opportune valutazioni di natura ambientale e paesaggistica anche definite nel procedimento di VAS, sempreché la SAU dell'azienda agricola ricada per almeno il 50% in area Parco ed in concomitante presenza di attività e di edifici esistenti sempre della stessa azienda agricola.

Questo Ente ai sensi del co. 1-ter dell'art. 5 del DPR 380/01 non può trasmettere al richiedente nulla osta anche a contenuto negativo, e quindi resta in capo allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Numana dare corso alle disposizioni dell'Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) della Legge 241/90.

9 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3094	del	17/07/2017
Comune di	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423)	Rif. nota prot.	107068	del 17/07/2017
Ditta richiedente	HOTEL EMILIA DI FIORINI L. E C. SNC domiciliato/a in FRAZIONE POGGIO 149A - 60100 ANCONA (AN)			
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI NELLA STRUTTURA HOTEL EMILIA IN VIA POGGIO 149.A, CON CILA IN VARIANTE ALLA CILA DEL 28.06.2017 PROT. 96637, CONSISTENTI NELLA SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI E MODIFICA DI ALCUNE FINESTRE			
Localizzazione	ANCONA FRAZIONE POGGIO			

IL RILASCIO DEL NULLA OSTA e vista la scheda sintetica di cui alla tavola 9 approvata dalla delibera di Giunta Regionale n. 23 del 26/01/2015 si esclude l'intervento alle procedure della Valutazione d'Incidenza

11 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3216	del	28/07/2017	
Comune di	NUMANA (00113090427)	Rif. nota prot.	11434	del	25/07/2017
Ditta richiedente	LEOPARDI DITTAJUTI PAOLA domiciliato/a in VIA GIACINTA PEZZANA 80 - 00197 ROMA				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	opere di manutenzione straordinaria presso immobile sito in via marina seconda 26				
Localizzazione	numana via marina seconda				

IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

12 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3217	del	28/07/2017	
Comune di	NUMANA (00113090427)	Rif. nota prot.	11552	del	26/07/2017
Ditta richiedente	BILÒ ANTONELLO SCHIAVONI FAUSTO domiciliato/a in VIA BELVEDERE 13 - 60026 NUMANA (AN)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	accertamento di conformità per opere realizzate presso immobile sito in via belvedere 13 svarchi				
Localizzazione	numana via belvedere				

La presa d'atto che i lavori effettuati senza titolo abilitativo rientrano tra le opere suscettibili di sanatoria e sanabili conformemente al DPR 380/91, per quanto di propria stretta competenza rispetto alla disciplina del PdP e del regolamento del Parco.

13 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3220	del	31/07/2017	
Comune di	SIROLO (00268450426)	Rif. nota prot.	9471	del	26/07/2017
Ditta richiedente					
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	realizzazione di un edificio scolastico ed annesso centro sociale nel comune di sirolo				
Localizzazione	sirolo via s.francesco				

IL RILASCIO DEL NULLA OSTA per il progetto nei suoi caratteri generali. Si ritiene necessario in sede di progettazione esecutiva anche a seguito di migliorie indicate in sede di gara di prevedere una progettazione attenta ai consumi energetici, alle qualità dell'abitare ed a positive caratteristiche energetico-ambientali, con tecnologie di gestione e recupero delle acque meteoriche (infiltrazione e smaltimento in superficie, opere di ingegneria naturalistica, raccolta acque meteoriche, sistemi di invarianza idraulica e ovviamente il verde tradizionale) oltre al rispetto dell'invarianza idraulica di cui all'art. 10 della L.R. 22/2011.

Inoltre sempre in sede di progettazione esecutiva dovranno essere attuate le seguenti prescrizioni:

a) progettazione ed installazione dei fotovoltaici in copertura, nel rispetto dell'articolo 11 del qP 02 del PdP, dell'art. 3.17 del Regolamento del Parco e soprattutto dell'art. 11 del Dlgs 28/2011 che prevede "per edifici nuovi gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento del 50 per cento (in quanto dopo il 1° gennaio 2017); il tutto va incrementato del 10% in quanto edificio pubblico (comma 6 allegato 3 art. 11 del Dlgs 28/2011)". chiaro che dovrà essere predisposta apposita relazione "energetica" che dimostri la rispondenza del progetto alle normative sopra ricordate.

Inoltre si ritiene che la tonalità indicata nel render sia più coerente con il contesto, rispetto alla tonalità indicata negli elaborati dei prospetti e quindi la colorazione dell'immobile dovrà avere carattere di tonalità simile al render sopraindicato, sempreché non vi sia altra determinazione della locale soprintendenza.

Infine le alberature previste a mitigazione della palestra per cui con questa pratica si prevede di eliminare, devono trovare collocazione nell'ambito del lotto generale scolastico come riteniate più opportuno per il migliore utilizzo degli spazi.

Si precisa infine che le opere di mitigazione e compensazione devono ritenersi parte integrante del progetto e per le loro caratteristiche hanno inciso significativamente sulla valutazione che ha portato al rilascio del nullaosta; la loro realizzazione è quindi condizione necessaria per la validità del presente nullaosta.

14 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3221	del	31/07/2017	
Comune di	SIROLO (00268450426)	Rif. nota prot.	9493	del	26/07/2017
Ditta richiedente	BONESCHI BARBARA ELISABETTA domiciliato/a in VIA FONTANA 26 - 20100 MILANO				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	ampliamento ai sensi della L.R. n. 22/09 Piano Casa di immobile sito in Via Marconi di questo comune				
Localizzazione	sirolo via marconi				

IL RILASCIO DEL NULLA OSTA fatto salvo eventuali diritti di terzi confinanti e con le seguenti prescrizioni: come indicato nel Regolamento del Parco "negli interventi in condominio (sia nelle parti comuni che in quelle private), questi devono essere omogenei fra loro nelle caratteristiche. Ciascun intervento successivo al primo deve conformarsi a quello già realizzato e va fornito l'atto di assenso del condominio stesso"; tale atto di assenso può essere anche fornito esclusivamente al Comune di Sirolo almeno prima dell'inizio dei lavori.

26 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3223	del	31/07/2017	
Comune di	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423)	Rif. nota prot.	113939	del	31/07/2017
Ditta richiedente	AZIENDA AGRICOLA VITTORIA MARAZZI domiciliato/a in VIA PONTE MAGNO 7 - 60030 MONTE ROBERTO (AN)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	RECUPERO DI UN'AREA AGRICOLA SITA IN VIA PIANCARDA - REALIZZAZIONE DI UNA CANTINA DI PRODUZIONE VITIVINICOLA TOTALEMENTE INTERRATA.				
Localizzazione	ANCONA VIA PIANCARDA				

IL NON RILASCIO DEL NULLA OSTA

premessi che,

la pratica è carente degli elaborati necessari per una valutazione completa della pratica come richiesti nell'Allegato A del Regolamento del Parco (a titolo non esaustivo si evidenzia l'assenza di sezioni territoriali ante e post operam, rilievo del verde, rilievo dettagliato fotografico, individuazione opere di mitigazione e compensazione, relazione di analisi del Piano del Parco e del Regolamento, relazione geologica, relazione rispetto invarianza idraulica, progetto del sistema degli scarichi e relazione idrogeologica dedicata, piano agricolo aziendale di cui all'allegato F del Regolamento del Parco, ecc.).

Oltre alle carenze documentali sopra sommariamente indicate la pratica è sprovvista di Me.V.I. documento propedeutico alla progettazione e preliminare per la valutazione del progetto esecutivo.

inoltre siamo in zona SIC e ZPS (come tra l'altro indicato nel modello per la richiesta di nullaosta) ma non sono stati consegnati documenti necessari per la Valutazione d'incidenza (di cui alla DGR 220/20015).

tali carenze documentali avrebbero necessitato di integrazioni (di tipo sostanziale tali da non poter iniziare neanche il procedimento).

È d'obbligo però evidenziare che la parte tecnica di parte non ha tenuto conto ed analizzato la normativa del Piano del Parco in quanto avrebbe di certo notato ed analizzato quanto riportato agli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 41 e soprattutto quanto disciplinato all'art 39 co 1 let. d) "L'Ente Parco effettua l'individuazione delle aree e degli edifici a destinazione agricola e turistico - ricettiva, attraverso opportune procedure di evidenza pubblica, per i quali il Piano del Parco prevede e consente interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica, di ampliamento anche oltre il 20% delle consistenze esistenti, o di nuova costruzione. Tali aree ed edifici sono in una prima fase individuati su specifico elaborato cartografico e dovranno essere recepite dagli strumenti urbanistici comunali come unità minime di intervento (UMI), attribuendone il livello di tutela "Ps" e assegnandone relative norme di intervento in conformità alle norme del Pdp.

I Comuni, in sede di adeguamento dei PRG al PdP, al fine di favorire la tutela e la valorizzazione delle attività agricole e turistiche sostenibili all'interno del Parco, possono attivare una seconda fase di censimento delle attività imprenditoriali agricole e turistico - ricettive, previa completa verifica della domanda proveniente dal territorio, procedendo ad un' equa e razionale attribuzione delle quote edificatorie ancora disponibili attraverso la predisposizione di specifici piani di cui all'art. 32. L'approvazione dei piani da parte del Parco segue le procedure di cui agli artt. 269 e 270.

L'entità degli ampliamenti da concedere sarà determinata dai Comuni in relazione al livello di tutela prevalente della UTE di riferimento."

L'Azienda agricola Vittoria Marazzi non è stata individuata da questo Ente nell'ambito dell'evidenza pubblica già effettuata a tal riguardo.

Allo stato attuale la Nuova costruzione (è nuova costruzione ai sensi dell'art. del DPR 380/01 "la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati") in tale zona di Protezione (sembra anche interessare parzialmente la zona di riserva orientata) non può essere realizzata in quanto non ammessa nel rispetto delle let. b) e c) della L.394/91. e quindi si comunica il NON rilascio del nullaosta con Determinazione Direttoriale n. 13N del 04/08/2017.

Può la ditta verificare presso il Comune di Ancona la possibilità di essere censita in sede di adeguamento dei PRG al PdP (in corso di definizione), che dovrà poi procedere ad un' equa e razionale attribuzione delle quote edificatorie ancora disponibili.

16 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3235	del	01/08/2017
Comune di	SIROLO (00268450426)	Rif. nota prot.	9568	del 01/08/2017
Ditta richiedente	STAFFOLANI DANIELE domiciliato/a in PIAZZA SALVA D'ACQUISTO 40 - 60100 ANCONA (AN)			
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	variante in sanatoria per sistemazioni esterne inerenti la realizzazione di due edifici ERP in località Coppo			
Localizzazione	sirolo via coppo			

IL RILASCIO DEL NULLA OSTA con le seguenti prescrizioni: a copertura del muro di contenimento in c.a. dovranno essere messi a dimora nel giardino siepi di arbusti di tipo "ricadente" (es: gelsomino, edera, ecc.).

17 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3245	del	02/08/2017
Comune di	SIROLO (00268450426)	Rif. nota prot.	9648	del 02/08/2017
Ditta richiedente	UBI LEASING SPA domiciliato/a in VIA CEFALONIA 74 - 25100 BRESCIA			
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	I variante al permesso di costruire n. 510/14 inerente l'immobile sito in Via Maratta - RIESAME domanda 2016/ 285 - COLLEGATA A domanda 2017/ 12 - DEL NULLA OSTA 2 del 30/01/2017 - RIESAME domanda 2017/ 156			
Localizzazione	sirolo via maratta			

IL RILASCIO DEL NULLA OSTA al progetto di demolizione e la zona di incidenza dell'immobile dovrà essere portata a prato ed inoltre la pavimentazione indicata come "ecologica" sotto il car-port dovrà essere di tipo permeabile con i caratteri indicati all'art. 3.27 del regolamento del Parco.

18 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3251	del	03/08/2017
Comune di	SIROLO (00268450426)	Rif. nota prot.	9654	del 31/07/2017
Ditta richiedente	RIVIERA TENNIS CLUB SIROLO- ASS. POL.DIL. VOL.-ONLUS domiciliato/a in VIA SCIROCCO 2 - 60020 SIROLO (AN)			
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	installazione di pallone pressostatico su pavimentazione campi da tennis esistente in Via scirocco			
Localizzazione	sirolo via scirocco			

IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

19 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3252	del	03/08/2017	
Comune di	SIROLO (00268450426)	Rif. nota prot.	9645	del	31/07/2017
Ditta richiedente	BAROCCI INES domiciliato/a in VIA CAVOUR 22 - 60020 SIROLO (AN)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	opere esterne di manutenzione straordinaria e veriniciatura immobile sito in Via cavour				
Localizzazione	sirolo via cavour				

IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

20 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3253	del	03/08/2017	
Comune di	SIROLO (00268450426)	Rif. nota prot.	9651	del	03/08/2017
Ditta richiedente	CUCCOLI TOMMASO domiciliato/a in VIA ANDREA COSTA 15 - 40100 BOLOGNA				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	completamento rete fognaria e idrica in Via Ancarano				
Localizzazione	sirolo via ancaraano				

IL RILASCIO DEL NULLA OSTA, con le seguenti prescrizioni:

- a) dovrà essere separata la rete acque bianche e nere anche nel tratto successivo al pozzetto sulla via privata che porta alla fognatura comunale gestita da Acquambiente;
- a) gli scavi relativi ad opere di nuova impiantistica tecnologica non dovranno compromettere lo stato vegetativo delle alberature presenti e quando possibile non dovranno interessare l'area di pertinenza delle stesse;
- b) E' obbligatoria la dismissione delle vecchie fosse settiche non più necessarie;
- c) la finitura superficiale carrabile, a lavori ultimati, dovrà mantenere le stesse caratteristiche e l'aspetto dello stato attuale dei luoghi.

Si segnala comunque la necessità, al Comune di Sirolo, del controllo della portata del nuovo impianto rispetto al pozzetto esistente ed alla fognatura comunale al fine di prevenire eventuali sversamenti.

21 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3254	del	03/08/2017	
Comune di	SIROLO (00268450426)	Rif. nota prot.	9657	del	31/07/2017
Ditta richiedente	TANCA CHRISTINA MARIA domiciliato/a in VIA BERLINGUER - 60020 SIROLO (AN)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	realizzazione di pergolato in legno e apertura di nuova finestra presso l'immobile sito in via berlinguer n. 15				
Localizzazione	sirolo via berlinguer				

IL RILASCIO DEL NULLA OSTA


22 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3255	del	03/08/2017	
Comune di	SIROLO (00268450426)	Rif. nota prot.	9660	del	31/07/2017
Ditta richiedente	DI MARTINO GAETANO domiciliato/a in VIA ITALIA 41 - 60020 SIROLO (AN)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	modifica estetica del parapetto della terrazza in via Italia 41				
Localizzazione	sirolo via italia				

IL RILASCIO DEL NULLA OSTA si demanda alla competenza della soprintendenza la verifica della nuova balaustra con il contesto generale e nel rapporto con il sistema in essere al piano superiore.

Le determinazioni sopra indicate sono formulate esclusivamente per quanto di competenza rispetto alla disciplina del PdP e del regolamento del Parco e non costituiscono autorizzazione all'inizio dei lavori e non abilita all'esecuzione delle opere se non previa acquisizione di titolo idoneo alle opere da realizzarsi nel rispetto del DPR 380/01.

La presente determinazione, viene trasmessa ai responsabili del procedimenti dell'ufficio urbanistico territoriale per le comunicazioni conseguenti rispetto alle determinazioni assunte.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
Dr. Marco Zannini

	<p style="text-align: center;">ENTE Parco Regionale del Conero Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN)</p>	<p style="text-align: center;">VERBALE N. 52 COMMISSIONE TECNICA SEDUTA DEL 03/08/2017</p>
---	---	---

Il giorno 03/08/2017 alle 15:00 si è riunita la Commissione Tecnica nominata con delibera di Consiglio Direttivo n. 237 del 17.12.2008, con delibera n. 215 del 22.10.2009 e con delibera n. 156 del 22/09/2010 per l'espressione del parere in merito agli Atti Edilizi ed Urbanistici finalizzato al rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 13 L.394/91, art.26 L.R. 15/94 ed art.3 N.T.A. del Piano del Parco.

presente assente

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MANONI Dott.Agr. Francesca
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PANARIELLO Arch. Roberto
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PERNA Dott. Paolo
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ROCCHETTI Dott.Geol. Rossano
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ZANNINI Dott. Marco

Si dà atto che il Direttore svolge anche la funzione di Segretario e che sono presenti:

- l'Arch. Ludovico Caravaggi, in applicazione della Determinazione Direttoriale n. 58 del 19.11.2009 in quanto responsabile del procedimento per il rilascio del nulla osta di carattere urbanistico ed in applicazione della determina direttoriale n. 53 del 25.03.2013 in quanto responsabile del procedimento anche per pareri in merito alla Valutazione di Incidenza e altri pareri di competenza dell'Ente Parco riguardanti procedimenti autorizzativi e/o attestazioni di conformità alla normativa del Piano e del Regolamento del Parco;

Dopo aver preso visione di ogni singola richiesta pervenuta e dei relativi referti istruttori, la Commissione Tecnica esprime i seguenti pareri:

23 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	2609	del	20/06/2017	
Comune di	SIROLO (00268450426)	Rif. nota prot.	7701	del	20/06/2017
Ditta richiedente					
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	interventi urgenti presso il litorale Sassi Neri a seguito di violente mareggiate - integrazioni pratica				
Localizzazione					

CONTRARIO

parere negativo all'accoglimento delle memorie difensive e quindi confermare il diniego del nulla osta ed il parere negativo in merito alla Valutazione di Incidenza per i motivi già anticipati con nostra nota prot. 3131 del 20/07/2017, per la ragioni motivate rispetto alle memorie presentate con nota acquisita a ns. prot. 3215 del 28/07/2017, di seguito indicate:

- nell'area di intervento non sono state rilevate *canopy* a *Cystoseira* ma solo "talli isolati", la differenza è sostanziale in quanto la funzione ecologica non è la stessa, la condizione attuale (assenza di *canopy*) è già stata evidenziata nel 2006, che la *Cystoseira* è in regressione non solo sul Conero e non esiste una dimostrazione scientifica del rapporto causa-effetto tra ripascimento e riduzione della *canopy* a *Cystoseira* sp., in quanto sono in gioco una moltitudine di fattori di impatto sia di origine naturale che soprattutto di origine antropica, tuttavia occorre tener conto che:
 - successivamente alla perdita/degrado di habitat registrata nel 2006 dal gruppo di lavoro della Prof.ssa Laura Airoidi, nella Baia di San Michele Sassi Neri, è stato realizzato un ulteriore imponente ripascimento, iniziato nel 2007 e terminato nel 2010, che certo può avere solo aggravato pesantemente la situazione delle biocenosi marine, tuttavia ad oggi sappiamo, grazie

- al prezioso lavoro compiuto dalla EcoTechSistems, che la *Cystoseira* è ancora presente con un discreto ricoprimento;
- quest'anno per la prima volta dopo la conclusione dell'ultimo ripascimento, si è verificato un sensibile spostamento verso Sud del materiale costituente la spiaggia, che è stato "bloccato" dalle opere di difesa presenti presso Punta Giacchetta, come riportato nella Relazione Tecnica di progetto. La situazione quindi per le biocenosi è stata molto sfavorevole fino ad oggi, per l'eccesso di sedimento mobile proprio in corrispondenza del sito dove era presente la *canopy* a *Cystoseira*, ma grazie alle dinamiche sopra descritte e verificatesi recentemente, si sono creati i presupposti per un miglioramento o questo potrebbe essere già in atto;
 - studi recenti condotti dalla stessa Prof.ssa Laura Airoidi hanno dimostrato che così come la perdita di habitat viene causata dall'effetto talvolta anche sinergico di più fattori di impatto, nel momento in cui si eliminano o si riducono alcuni fattori di impatto di origine antropica quali in particolare l'eccesso di sedimento o l'eccesso di nutrienti nelle acque, aumenta notevolmente la capacità di resilienza delle specie del genere *Cystoseira* nei confronti degli altri fattori di impatto presenti su scala globale quali ad esempio il cambiamento climatico (vedi ad es. l'articolo scientifico *Management of local stressors can improve the resilience of marine canopy algae to global stressors* - Strain et al. – PLOS ONE Published: March 25, 2015 consultabile al link: <file:///S:/Pareri/Pareri%202017/Materiale%20da%20Laura%20Airoidi%202017/Management%20of%20local%20stressors%20and%20Resilience%202015.PDF>). Questo e altri studi, avvalorano l'idea che la popolazione di *Cystoseira* attualmente presente potrebbe, grazie a mutate e più favorevoli condizioni, recuperare un maggior grado di ricoprimento, e quindi, potenzialmente, riformare le *canopy* presenti fino al 2001. Del resto, anche per quanto concerne gli habitat terrestri, è dimostrato che i processi naturali, almeno alle nostre latitudini, portano quasi sempre al ripristino della vegetazione potenziale alterata dai processi antropici. I tempi possono essere più o meno veloci in conseguenza di svariati fattori, e le "tappe" di passaggio prevedono talvolta anche tipologie di vegetazione transitoria completamente differenti da quella originaria, ma alla fine si ritorna alla situazione antecedente il fattore di disturbo antropico.
 - Secondo il Principio di Precauzione sancito dalla Commissione Europea, (al link http://www.ambiente.regione.marche.it/Portals/0/Ambiente/Valutazioneautorizzazioni/VAS/incidenza/Comunicazione_principio_precauzione.pdf è consultabile la Comunicazione della Commissione al riguardo) *la mancanza di prove scientifiche dell'esistenza di un rapporto causa/effetto* non deve essere utilizzato per giustificare un mancato atto di tutela. Si rammenta che tale principio trova applicazione in tutti i casi in cui una preliminare valutazione scientifica obiettiva indica che vi sono ragionevoli motivi di temere che i possibili effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possano essere incompatibili con l'elevato livello di protezione prescelto dalla Comunità.
- Per quanto concerne invece la motivazione del diniego per cui in caso di mareggiate da Scirocco il materiale riportato potrebbe andare a provocare danni alle *canopy* a *Cystoseira* presenti in località Due Sorelle, si evidenzia quanto segue:
- i dati relativi alle differenze granulometriche nei diversi tratti dell'arenile dovevano essere presenti nel progetto; il Parco si è limitato a evidenziare delle differenze granulometriche macroscopiche, rilevate in fase di sopralluogo e visibili anche nella documentazione fotografica da Voi fornita;
 - gli impatti temuti non sono tanto quello della torbidità, da Voi citato, quanto quello del ricoprimento (sia delle biocenosi che dei substrati idonei all'attecchimento) e dell'effetto abrasivo sulle biocenosi di fondo duro;
 - il Parco non ignora il fatto che siano in atto altri impatti di tipo antropico quale ad esempio la torbidità, da Voi citata, innescata dalla pesca con turbosoffianti a distanze fuori legge (in quanto troppo vicine alla costa) tuttavia, in questa sede è chiamato, in qualità di Ente Gestore di Siti Natura 2000, ad esprimersi sulla compatibilità di un intervento di movimentazione di sedimento che risulta certamente negativo per la tutela delle biocenosi marine;
 - la presenza concomitante di più fattori di impatto ci conferma inoltre che le biocenosi del Conero sono attualmente molto stressate e quindi poco resilienti, e non a caso la Valutazione di Incidenza è chiamata a valutare anche gli impatti "cumulativi".
- inoltre le Vostre considerazioni inerenti le ultime due motivazioni del diniego, afferenti la tutela della vegetazione annua delle linee di deposito marine (habitat di interesse comunitario 1210) e degli esemplari di *Crithmum maritimum*, specie particolarmente protetta ai sensi dell'art. 10.1 del Regolamento del Parco, si evidenzia quanto segue:

- in nessuno degli elaborati grafici progettuali viene rappresentata la posizione della *delimitazione con pali e corde*, che tra l'altro dai sopralluoghi svolti, non risulta nemmeno presente in tutti i tratti dell'arenile, e che probabilmente non era ancora stata installata al momento del Vostro rilievo (Aprile 2017). E' indubbio quindi che gli elaborati di progetto (in particolare le Tav. 2 e 4) indicano che il prelievo del sedimento avverrebbe anche nell'area dove è cresciuta la vegetazione in questione;
- anche se il prelievo non interessasse le superfici in cui attualmente si trovano gli esemplari delle specie vegetali da tutelare, il fatto di diminuire il quantitativo di materiale presente nella spiaggia, comporterebbe un danno per tale tipologia di vegetazione i cui esemplari, va sottolineato, sono ricomparsi per la prima volta quest'anno, proprio a seguito dell'abbondante sedimento e della notevole ampiezza della spiaggia nella porzione meridionale della baia, che hanno protetto l'area alla base della falesia dalle mareggiate primaverili. Per tale motivo l'intervento di prelievo in tale zona, anche se non danneggiasse fisicamente i singoli esemplari delle specie vegetali presenti, costituisce una grave minaccia per il mantenimento ed il recupero di questa tipologia di vegetazione habitat di interesse comunitario, che, nonostante le "elevate capacità di recupero" delle specie da cui è composta, si presenta gravemente frammentato e degradato in tutte le coste del Conero (così come nel resto delle Marche) tanto che il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 del Conero indica, per la ZSC IT5320006 – *Portonovo e falesia calcarea a mare*, e per la ZPS IT5320015 – *Monte Conero*, uno *status di conservazione SFAVOREVOLE-CRITICO*, riportando quale *pressione attuale elevata* proprio la *pulitura meccanica delle spiagge, movimentazione del materiale costituente l'arenile con mezzi meccanici*.

Con l'occasione, sempre al fine di garantire la tutela dell'habitat di interesse comunitario 1210 - *Vegetazione annua delle linee di deposito marine*, **si segnala che la fascia di rispetto alla base della falesia, che è stata da Voi delimitata con paletti e corde (e di cui vi rendiamo merito), non rispetta, purtroppo, l'ampiezza di 10 m** (prescrizione fornita dal Parco in occasione del rilascio di precedenti pareri in merito alla Valutazione di Incidenzaⁱ), **e non è presente in tutti i tratti dove si è rilevata la vegetazione da tutelare**. Escludendo la parte Nord della baia (in cui il progetto prevede il riporto), dove la spiaggia si è ristretta ed è quindi meno probabile che possa insediarsi la vegetazione dell'arenile, soprattutto in tutti i tratti dove la vegetazione è attualmente presente, si invita al rispetto dei 10 m e laddove necessario, a riposizionare la protezione con paletti e corde. Pur nella consapevolezza delle difficoltà del caso, **si invita anche gli organi di vigilanza, che leggono per conoscenza**, a vigilare sul rispetto delle prescrizioni sopra citate. Si rammenta infine che dove è presente la vegetazione la pulizia dal materiale inorganico estraneo deve essere effettuata solo manualmente e facendo attenzione a non danneggiare la vegetazione.

A completamento e per maggior chiarezza, di seguito si approfondiscono anche agli altri punti della Vostra nota del 28/07/2017:

- per quanto riguarda il rilievo dello stato di fatto che non rispecchia lo stato attuale dei luoghi (punti 1 e 4 della Vostra nota) si evidenzia che questo mina la coerenza dell'intero progetto e si rammenta che:
 - a. alla IV^a riga della Relazione Tecnica di progetto è scritto che nella porzione Nord della baia "l'arenile risulta mancante", per questo nel parere del Parco si è scritto che invece è presente;
 - b. che proprio perchè "lo stato della spiaggia cambia continuamente" non è corretto prendere come riferimento per la giustificazione di un intervento di "ripristino dell'arenile" il rilievo dello stato dei luoghi subito dopo le mareggiate. E' noto infatti che la spiaggia emersa è di norma soggetta ad un'alternanza di fasi erosive e deposizionali: le mareggiate sono in grado di asportare il sedimento costituente la spiaggia emersa in poche ore (fase erosiva) mentre in condizioni di onde normali prevale la deposizione, che avviene quindi con tempi più lunghi;

ⁱ Vedi nota nostro prot. 2042 del 18/05/2012 (Det. Dir. 72 del 17/05/2012) per l'intervento di *Collettamento fognario della Spiaggia San Michele* in cui si prescriveva di *estendere a tutti e quattro gli stabilimenti concessionati gli interventi di mitigazione come si riportano di seguito e già prescritti nel 2010 per il nulla osta dello stabilimento da Silvio:*

Mantenimento della fascia di rispetto ampia almeno 10 m dalla base della falesia, come previsto nello Studio di Incidenza, appositamente delimitata con paletti in legno, funi e idonea cartellonistica, al fine di consentire l'instaurarsi della vegetazione degli arenili nonché la nidificazione dell'avifauna caratteristica di tale habitat. La fascia di rispetto dovrà essere interdetta al transito dei bagnanti e dei mezzi di servizio; al suo interno non dovrà essere asportata la biomassa deposta dalle mareggiate né movimentato in alcun modo il materiale litoide costituente l'arenile, mentre sarà consentita la pulizia dai rifiuti spiaggiati solo mediante raccolta a mano. (...), prescrizione confermata anche nel 2015 con nostra nota prot. 2434 dell'11/05/2015 (Det. 9/N dell'08/06/2015) per i lavori di riparazione dello stesso impianto.

- c. Il progetto da Voi presentato si intitola “interventi urgenti”, nella Relazione Tecnica si legge che “il lavoro riveste particolare carattere di urgenza sia sotto il profilo della sicurezza della falesia che per l'imminente stagione estiva” e nella vostra nota prot. 2328 del 06/06/2017 a firma del Sindaco Avv. Moreno Misiti si invoca addirittura la “tutela della pubblica incolumità”, tuttavia non ci risulta sia stata emessa alcuna ordinanza di interdizione dei luoghi ma anzi, con l'inizio della stagione balneare e dell'affluenza dei bagnanti, sono stati normalmente posizionati ombrelloni e lettini per i turisti e questo fa supporre che attualmente non sussistano motivi né di urgenza né di tutela della pubblica incolumità;
- Riguardo ai chiarimenti richiesti dal Parco con nota prot. 2689 del 26/06/2017 che si ritiene siano stati soddisfatti solo in parte dalla documentazione integrativa consegnata, si specifica che:
- a. Lo Studio di Incidenza che Voi dite “inviato come Revisione 1 alla prima versione presentata” non ci è mai stato consegnato e siamo venuti a conoscenza di questo elaborato (tuttora non in nostro possesso) solo dalla Vostra nota sopra richiamata. Le integrazioni pervenute in data 10/07/2017 (nostro prot. n. 2927 e Vs. prot. 8594 del 10/07/2017) consistevano unicamente in una copia cartacea, consegnata a mano, della Caratterizzazione Biocenotica, come si può leggere anche nella Vostra lettera accompagnatoria della quale sopra sono riportati i riferimenti.
 - b. Nello Studio di Incidenza (Rev 0) in nostro possesso è presente una contraddizione in quanto prima si parla di prelievo del sedimento a Punta Giacchetta e poi nella porzione meridionale di spiaggia San Michele. Il Parco riteneva quindi opportuno, con la richiesta di chiarimenti, assicurarsi che lo Studio di Incidenza avesse considerato correttamente i possibili impatti nella zona di prelievo laddove realmente prevista e non altrove.
 - c. Poi il Parco ha chiesto chiarimenti riguardo alle “dimensioni ridotte” dei talli di *Cystoseira* riscontrate dalla EcoTechSistems e in particolare se tali dimensioni ridotte fossero da mettere o no in correlazione con l'età degli esemplari. Riguardo alla possibile correlazione con l'età non è stata fornita risposta. L'età dei talli risulta importante per comprendere il dinamismo della popolazione in atto in quanto ad esempio se si trattasse di esemplari in gran parte giovani si può ipotizzare un recupero già in atto;
- Riguardo al fatto che il Parco ha valutato carente il progetto presentato ma non è stato argomentato al riguardo, si evidenzia che alcune delle carenze erano già state esplicitate nelle premesse della nostra nota, ovvero:
- a. *La “sensibilità” delle specie di Cystoseira non è tanto nei confronti della “ridotta trasparenza delle acque” (...) quanto rispetto all'eccesso di sedimento (...);*
 - b. *Non si ritiene adeguatamente verificata l'efficacia di protezione della costa raggiungibile con l'intervento proposto, (...);*
 - c. *(...) ritiene che lo Studio di Valutazione di Incidenza sottostimi quantitativamente gli impatti legati al ricoprimento delle biocenosi bentoniche. (...) negli elaborati progettuali non si differenzia tra profilo di sversamento e profilo di equilibrio (...).*
 - d. *Per quanto concerne l'analisi delle dinamiche costiere e del trasporto solido, lo Studio di Valutazione di Incidenza prende in considerazione la corrente superficiale dominante nell'area, (...) ma non tiene in considerazione che il trasporto solido sotto costa è legato principalmente alle correnti e alle mareggiate provocate dai venti soprattutto di Bora, e di Scirocco (...);*
 - e. *nello studio presentato non si tiene in considerazione che l'obiettivo della Rete Natura 2000, secondo la Direttiva Habitat, è il raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente delle biocenosi costituenti gli habitat di interesse comunitario, e non semplicemente il mantenimento dello stato attuale. (...).*
 - f. Lo Studio di Incidenza prende in considerazione i possibili impatti su habitat marini trascurando completamente quelli terrestri (habitat 1210);
- Ulteriori carenze degli elaborati di progetto, in puro spirito collaborativo, non sono state riportate nella nota in quanto non ritenute sostanziali rispetto al materiale già in nostro possesso. Con questa occasione si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo alcune documenti e relazioni carenti:
- g. Il progetto non è corredato da una Relazione Geologica, questo fa sì che il progetto si fondi semplicemente sulle esigenze di ripristino di una certa morfologia dei luoghi, non supportata da alcuno studio di settore (vedi anche le recenti *Linee Guida Nazionali per la difesa della costa dai fenomeni di erosione e dagli effetti dei cambiamenti climatici*).
 - h. Nello Studio di Incidenza non sono state compilate le tavole 1, 5, 6 e 8 previste dalla DGR 220/2010, ovvero non vengono quantificati gli impatti, neppure quello più facilmente calcolabile legato al ricoprimento (che come è noto è da conteggiare sulla base del profilo di equilibrio e non di quello di sversamento come invece si legge a pag 13 ed a pag. 15 dello Studio di Incidenza);

- i. Sempre nello Studio di Incidenza vengono citati come possibili impatti quello del ricoprimento, della torbidità e dell'abrasione del fondale da parte del pontone, mentre non vengono presi in considerazione: l'effetto abrasivo ed il ricoprimento, anche a distanza, da parte del sedimento (che non più "bloccato" dalle opere di difesa costiera sarebbe in balia di correnti e mareggiate), gli impatti cumulativi con tutti quei fattori, sia di origine antropica che naturale, che come è noto contribuiscono alla diminuzione della resilienza delle biocenosi, la storia pregressa delle biocenosi localizzate nell'area di intervento e non viene per nulla trattato l'aspetto degli impatti sugli habitat terrestri; le conclusioni dello Studio di Incidenza quindi sottostimano ampiamente i fattori di impatto, sia quantitativamente che spazialmente;
- j. Non viene fornita la copia degli elaborati in formato informatico come previsto dalla DGR 220/2010, che si chiede quindi di consegnare, al fine di consentire una corretta archiviazione del progetto e dei dati inerenti le biocenosi contenuti nello Studio di Incidenza e nella Caratterizzazione Biocenotica, compreso lo Studio di Incidenza "Revisione 1" ancora non in nostro possesso.

Si contestano quindi le conclusioni riportate nella vostra nota del 28/07/2017 in quanto le nostre motivazioni, che Voi definite "fuorvianti e non pertinenti", sono invece sensate, supportate da un'accurata analisi dei fenomeni sia fisici che biologici in gioco, degli elaborati progettuali, dello stato dei luoghi e delle biocenosi presenti, oltre che da studi scientifici di tutto rispetto, emersi anche nella "Giornata di approfondimento, di dialogo e di confronto, di natura tecnico/scientifica sulle tematiche della difesa costiera e tutela/valorizzazione delle biocenosi marine del Conero" organizzato dallo scrivente il 09/06/2017.

Non si comprende sulla base di quali dati possiate sostenere che "analoghi tipologie di intervento sono state eseguite negli anni passati con risultati positivi e senza danno all'habitat" dato che è documentata una perdita/degrado di habitat dal 2001 ad oggi e che le due specie di *Cystoseira* sono attualmente presenti ancora solo con "talli isolati" come risulta dalle osservazioni condotte dalla EcoTechSystems.

Infine si invita la Vostra Amministrazione a riflettere sul fatto che l'erosione della costa è un processo del tutto naturale e che nella baia sono presenti habitat di interesse comunitario unici da Trieste al Gargano, motivo dell'elevato valore turistico della spiaggia. Nel caso in questione si suggerisce di valutare insieme all'Ente Parco ed alla Regione Marche soluzioni gestionali diverse da quelle proposte fino ad oggi.

1 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	2861	del	05/07/2017	
Comune di	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423)	Rif. nota prot.	100259	del	05/07/2017
Ditta richiedente	MORODER ALESSANDRO				
Oggetto <i>richiesta rilascio di</i> <i>Nulla Osta per :</i>	ampliamento di manufatto agricolo ai sensi della L.R. 22/2009 e s.m.i. in frazione montacuto - RIESAME domanda 2017/ 82 - RIESAME domanda 2017/ 112 - DEL NULLA OSTA 8 del 04/05/2017				
Localizzazione	ANCONA VIA MONTACUTO				

FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA

2 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	2864	del	05/07/2017	
Comune di	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423)	Rif. nota prot.	100009	del	05/07/2017
Ditta richiedente	BARTOLUCCI SERGIO domiciliato/a in FRAZIONE VARANO 118 - 60100 ANCONA				
Oggetto <i>richiesta rilascio di</i> <i>Nulla Osta per :</i>	RINNOVO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 248 DEL 2013: frazionamento al piano terra di u.i. di civile abitazione in due. ampliamenti delle stesse e dell'unità al piano primo ai sensi della L.R. 19/10. realizzazione di Nuovo Garage interrato e pergolato in Frazione Varano 118. - RIESAME domanda 2017/ 143				
Localizzazione	ancona frazione varano				

FAVOREVOLE CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI al rilascio DEL NULLA OSTA

ad eccezione dello spostamento dell'esemplare di olivo secolare in territorio agricolo, fatto salvo l'accertamento della legittimità dell'intervento da autorizzare, verifica questa di competenza Comunale, per la realizzazione di accesso e spiazzo in territorio agricolo e fatte proprie le mitigazioni indicate nel Me.V.I., prevedendo che la siepe

a mitigazione dell'intervento sia di tipo misto e formata con le seguenti specie: Alloro (*Laurus nobilis*), Biancospino (*Crataegus monogyna*), Lentisco (*Pistacia lentiscus*), Prugnolo (*Prunus spinosa*), Terebinto (*Pistacia terebinthus*).

Inoltre i due muretti di c.a. previsti sul territorio agricolo andranno sostituiti da opere di ingegneria naturalistica. Per la siepe poiché il materiale vivaistico, come previsto dal Piano di Gestione Naturalistica del Parco del Conero, dovrà avere provenienza locale, si consiglia di rivolgersi ai vivai dell'ASSAM (tel. 071/8081, sito www.assam.marche.it) che dispongono di piantine ottenute da seme raccolto nel territorio del Parco del Conero. Le opere di ingegneria naturalistica dovranno far riferimento alle "Linee Guida alla Progettazione degli interventi di ingegneria naturalistica nelle Marche" - AIPIN (Marzo 2010).

Si precisa che se si ritenesse non coerente il progetto con il non spostamento dell'olivo secolare in territorio agricolo dovrà essere prevista soluzione alternativa.

3 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	2884	del	06/07/2017	
Comune di	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423)	Rif. nota prot.	100735	del	06/07/2017
Ditta richiedente	MAGGI STEFANIA domiciliato/a in VIA MONTEGRAPPA 10 - 60100 ANCONA (AN)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	VARIANTE FINALE PER INTERVENTO AUTORIZZATO CON PERMESSO N. 200/2016 GIÀ AUTORIZZATO CON DETERMINA N. 3650 DEL 27.09.2016- VARIANTE domanda 2016/ 251 - DEL NULLA OSTA 12 del 26/09/2016				
Localizzazione	ANCONA VIA DEL CONERO				

FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA

4 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	2885	del	06/07/2017	
Comune di	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423)	Rif. nota prot.	100515	del	05/07/2017
Ditta richiedente	DONZELLI TIZIANA domiciliato/a in CARDETO 55 - 60100 ANCONA (AN)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CAMBIO D USO A CIVILE DI PORZIONE DEL PIANO TERRA DI EDIFICIO COLONICO				
Localizzazione	ancona frazione varano				

FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA

5 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	2921	del	07/07/2017	
Comune di	CAMERANO (00168600427)	Rif. nota prot.	8868	del	29/06/2017
Ditta richiedente	TERRÈ GILBERTO domiciliato/a in VIA CAMERANENSE 68/A - 60021 CAMERANO (AN)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	modifiche sterne (scia in variante alla pratica edilizia scia prot. n. 6255				
Localizzazione	CAMERANO VIA CAMERANENSE				

FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA

6 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3008	del	12/07/2017	
Comune di	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423)	Rif. nota prot.	104496	del	12/07/2017
Ditta richiedente	MOCHEGANI MAURO domiciliato/a in VIA SALMONI 2 - 60100 ANCONA (AN)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	RIMOZIONE DI ETERTI DALLA COPERTURA E RIFACIMENTO DELLA STESSA				
Localizzazione	ANCONA FRAZIONE POGGIO				

FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA e vista la scheda sintetica di cui alla tavola 9 approvata dalla delibera di Giunta Regionale n. 23 del 26/01/2015 si esclude l'intervento alle procedure della Valutazione

d'Incidenza. Inoltre si demanda al parere della competente soprintendenza per l'utilizzo della copertura progettata e non prevedendo un sistema di coppi tradizionali che risulterebbe di certo più coerente con il contesto.

7 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3061	del	14/07/2017
Comune di	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423)	Rif. nota prot.	105954	del 14/07/2017
Ditta richiedente				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	"movimentazione della spiaggia emersa" litorale di portonovo tratto pennello/frana - moletto -			
Localizzazione	ANCONA LOCALITA' PORTONOVO			

PRESA ATTO al rilascio del nullaosta

8 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3087	del	17/07/2017
Comune di	NUMANA (00113090427)	Rif. nota prot.	10531	del 04/07/2017
Ditta richiedente	CARLETTI ROBERTO domiciliato/a in VIA LAURETANA 9/B - 60026 NUMANA (AN)			
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	cambio uso portico condonato e installazione pergolato presso immobile sito in Via lauretana 9/b Taunus			
Localizzazione	NUMANA VIA LAURETANA			

FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA

24 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3088	del	17/07/2017
Comune di	NUMANA (00113090427)	Rif. nota prot.	10519	del 17/07/2017
Ditta richiedente	CAMILLETTI EMANUELE domiciliato/a in VIA MIRANO VITTORIA 15 - 60022 CASTELFIDARDO (AN)			
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	installazione temporanea e stagionale di pergolato in legno presso area sita in Via Marina Seconda per vendita prodotti agricoli - RIESAME domanda 2017/ 99 - DEL NULLA OSTA 8 del 04/05/2017			
Localizzazione	numana via marina seconda			

CONTRARIO al rilascio DEL NULLA OSTA

in quanto non può essere ritenuto applicabile per il progetto in questione l'art. 6 del DPR 380/01 per mancanza dei presupposti che possano far considerare l'intervento contingente, per illogicità della localizzazione della struttura in mancanza di immobili riferibili all'azienda agricola (non vengono segnalati immobili nelle vicinanze; al contrario viene indicato nel fascicolo aziendale una informazione non veritiera e cioè la presenza al fig. 7 part. 47 di un immobile non riscontrabile negli elaborati catastali), per la mutazione di area agricola in area produttiva non ammissibile rispetto alla disciplina urbanistica e del PdP, tale è da configurarsi di fatto come una trasformazione urbanistica e d'uso del territorio agricolo non compatibile con la zona di Protezione di cui alla L.394/91.

Si precisa poi,

che come indicato nella relazione di parte la struttura non è pertinenziale ad alcun immobile nelle vicinanze e viene asserito che per "comodità" è stato indicato come pergolato ma può essere equiparata ad un tendonato legata all'attività ambulante di prodotti ortofrutticoli (attività di ambulante a cui questa opera però non può essere equiparata in quanto in area privata non gestita dal Comune di Numana_ infatti nel rispetto del co. 1 dell'Art. 22 (Attività su aree private) del regolamento regionale n. 8 del 04 dicembre 2015, "I privati non possono istituire mercati o fiere sulle aree di loro proprietà, né autorizzare l'utilizzo delle stesse al fine di istituire un posteggio isolato.");

e che si indica che "tale attività è regolata dalla Legge regionale 13/90 che all'art. 18.13 (indicato in maniera errato in quanto l'articolo non esiste; si presume sia l'art. 1) comma 3) riporta che "le norme della citata legge prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali e dei regolamenti edilizi vigenti", ma non viene indicato quale articolo permette di fare tale struttura e non viene indicato il secondo periodo del comma e cioè

che "3. ... Sono fatte comunque salve le normative comunali eventualmente più restrittive di quelle previste dalla presente legge e le prescrizioni contenute nel Piano Paesistico Ambientale regionale di cui alla L.R. 8 giugno 1987, n. 26.". Dovrebbe essere ormai compreso che vi sono norme più restrittive sia comunali che del Parco che regolano la possibilità di realizzare tale tipo di struttura e che la parte del comma del "fatto salvo" non può essere di certo elusa ma va analizzata e valutata. Necessario quindi in questa fase rimarcare che in base al comma 7 dell'art. 15 della L.R. 15/94 il Piano del Parco sostituisce per la parte di competenza territoriale il Piano Paesistico Ambientale regionale ed è sovraordinato ai piani urbanistici di qualsiasi livello.

In base al co 1 dell'art. 11 della L.R. 13/90 possono essere ammesse nuove costruzioni da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli a condizione che esse siano al servizio di imprese agricole, singole o associate, o di cooperative agricole locali, che siano proporzionate alla loro effettive necessità e che i prodotti agricoli ivi trasformati, conservati o commercializzati, provengano prevalentemente dalle stesse aziende agricole.

La pratica non ha parere regionale del servizio decentrato agricoltura, foreste e alimentazione competenti per territorio che possa aver valutato la possibilità di realizzazione della struttura.

Inoltre si evidenzia un negativo impatto paesaggistico dell'opera rispetto al sistema agricolo in essere ed anche potenziali incidenze sulla sicurezza stradale rispetto agli accessi previsti nel rapporto con l'ubicazione e la categoria della strada.

Infine si evidenzia che nel rispetto dell'art. 39 del qP 02 del PdP l'individuazione di area a destinazione agricola ove poter applicare le possibilità demandate dagli articoli 22-23-24-25-26-27-28-41-42 e 43 del qP 02 del PdP ed anche la possibilità di realizzare una costruzione per la commercializzazione dei prodotti risulta di competenza del Consiglio Comunale di Numana nell'ambito dell'adozione del PRG in adeguamento al PdP, fatte chiaramente salve le opportune valutazioni di natura ambientale e paesaggistica anche definite nel procedimento di VAS, sempreché la SAU dell'azienda agricola ricada per almeno il 50% in area Parco ed in concomitante presenza di attività e di edifici esistenti sempre della stessa azienda agricola.

Questo Ente ai sensi del co. 1-ter dell'art. 5 del DPR 380/01 non può trasmettere al richiedente nulla osta anche a contenuto negativo, e quindi resta in capo allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Numana dare corso alle disposizioni dell'Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) della Legge 241/90.

9 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3094	del	17/07/2017	
Comune di	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423)	Rif. nota prot.	107068	del	17/07/2017
Ditta richiedente	HOTEL EMILIA DI FIORINI L. E C. SNC domiciliato/a in FRAZIONE POGGIO 149A - 60100 ANCONA (AN)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI NELLA STRUTTURA HOTEL EMILIA IN VIA POGGIO 149.A, CON CILA IN VARIANTE ALLA CILA DEL 28.06.2017 PROT. 96637, CONSISTENTI NELLA SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI E MODIFICA DI ALCUNE FINESTRE				
Localizzazione	ANCONA FRAZIONE POGGIO				

FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA e vista la scheda sintetica di cui alla tavola 9 approvata dalla delibera di Giunta Regionale n. 23 del 26/01/2015 si esclude l'intervento alle procedure della Valutazione d'Incidenza.

10 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3095	del	17/07/2017	
Comune di	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423)	Rif. nota prot.	106810	del	17/07/2017
Ditta richiedente	S.M.A.E. S.R.L. domiciliato/a in VIA QUINTINO SELLA 40 - 50100 FIRENZE (FI)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	pereri per richiesta rilascio nulla osta parco in , snc/ - richiedente S.M.A.E. s.r.l.				
Localizzazione					

SOSPENSIONE al rilascio Atto, sul portale non vi sono gli elaborati

25 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3107	del	18/07/2017	
Comune di	CAMERANO (00168600427)	Rif. nota prot.	9344	del	11/07/2017
Ditta richiedente	CIOTTI PATRIZIO domiciliato/a in VIA SENIGALLIA 18 - 60100 ANCONA				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	esecuzione fognatura pubblica interrata con armadio per contatori fuori terra				
Localizzazione	CAMERANO VIA BAGNOLO				

RICHIESTA INTEGRAZIONE al rilascio DEL NULLA OSTA

non si comprende quale progetto sia da valutare se è una variante al progetto sottoposto a valutazione riferibile al nullaosta rilasciato con determina 188 del 07/11/2013 o progetto a se stante del nuovo tratto di fognatura individuato come "intervento 6".

A tal proposito si richiede relazione tecnica specifica che descriva cosa questo Ente deve valutare e quali sono le eventuali differenze con il progetto già nullaostato.

Inoltre è obbligatoria la presentazione di specifica relazione geologica ed idrogeologica (almeno per le parti in variante e di nuova realizzazione) e relazione specialistica di disamina dell'intervento rispetto alle componenti vegetazionali e nei confronti del rispetto delle prescrizioni impartite con la stessa determina n. 188 del 07/11/2013 sopra richiamata.

11 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3216	del	28/07/2017	
Comune di	NUMANA (00113090427)	Rif. nota prot.	11434	del	25/07/2017
Ditta richiedente	LEOPARDI DITTAJUTI PAOLA domiciliato/a in VIA GIACINTA PEZZANA 80 - 00197 ROMA				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	opere di manutenzione straordinaria presso immobile sito in via marina seconda 26				
Localizzazione	numana via marina seconda				

FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA

12 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3217	del	28/07/2017	
Comune di	NUMANA (00113090427)	Rif. nota prot.	11552	del	26/07/2017
Ditta richiedente	BILÒ ANTONELLO SCHIAVONI FAUSTO domiciliato/a in VIA BELVEDERE 13 - 60026 NUMANA (AN)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	accertamento di conformità per opere realizzate presso immobile sito in via belvedere 13 svarchi				
Localizzazione	numana via belvedere				

Si prende atto che i lavori effettuati senza titolo abilitativo rientrano tra le opere suscettibili di sanatoria e sanabili conformemente al DPR 380/01, per quanto di propria stretta competenza rispetto alla disciplina del PdP e del regolamento del Parco.

13 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3220	del	31/07/2017	
Comune di	SIROLO (00268450426)	Rif. nota prot.	9471	del	26/07/2017
Ditta richiedente					
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	realizzazione di un edificio scolastico ed annesso centro sociale nel comune di sirolo				
Localizzazione	sirolo via s.francesco				

FAVOREVOLE CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI al rilascio DEL NULLA OSTA per il progetto nei suoi caratteri generali. Si ritiene necessario in sede di progettazione esecutiva anche a seguito di migliorie indicate in sede di gara di prevedere una progettazione attenta ai consumi energetici, alle qualità dell'abitare ed a positive caratteristiche energetico-ambientali, con tecnologie di gestione e recupero delle acque meteoriche (infiltrazione e smaltimento in superficie, opere di ingegneria naturalistica, raccolta acque meteoriche, sistemi di invarianza idraulica e ovviamente il verde tradizionale) oltre al rispetto dell'invarianza idraulica di cui all'art. 10 della L.R. 22/2011.

Inoltre sempre in sede di progettazione esecutiva dovranno essere attuate le seguenti prescrizioni:

a) progettazione ed installazione dei fotovoltaici in copertura, nel rispetto dell'articolo 11 del qP 02 del PdP, dell'art. 3.17 del Regolamento del Parco e soprattutto dell'art. 11 del Dlgs 28/2011 che prevede "per edifici nuovi gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento del 50 per cento (in quanto dopo il 1° gennaio 2017); il tutto va incrementato del 10% in quanto edificio pubblico (comma 6 allegato 3 art. 11 del Dlgs 28/2011)". chiaro che dovrà essere predisposta apposita relazione "energetica" che dimostri la rispondenza del progetto alle normative sopra ricordate.

Inoltre si ritiene che la tonalità indicata nel render sia più coerente con il contesto, rispetto alla tonalità indicata negli elaborati dei prospetti e quindi la colorazione dell'immobile dovrà avere carattere di tonalità simile al render sopraindicato, sempreché non vi sia altra determinazione della locale soprintendenza.

Infine le alberature previste a mitigazione della palestra per cui con questa pratica si prevede di eliminare, devono trovare collocazione nell'ambito del lotto generale scolastico come ritenute più opportuno per il migliore utilizzo degli spazi.

Si precisa infine che le opere di mitigazione e compensazione devono ritenersi parte integrante del progetto e per le loro caratteristiche hanno inciso significativamente sulla valutazione che ha portato al rilascio del nullaosta; la loro realizzazione è quindi condizione necessaria per la validità del presente nullaosta.

14 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3221	del	31/07/2017	
Comune di	SIROLO (00268450426)	Rif. nota prot.	9493	del	26/07/2017
Ditta richiedente	BONESCHI BARBARA ELISABETTA domiciliato/a in VIA FONTANA 26 - 20100 MILANO				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	ampliamento ai sensi della L.R. n. 22/09 Piano Casa di immobile sito in Via Marconi di questo comune				
Localizzazione	sirolo via marconi				

FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA fatto salvo eventuali diritti di terzi confinanti e con le seguenti prescrizioni: come indicato nel Regolamento del Parco "negli interventi in condominio (sia nelle parti comuni che in quelle private), questi devono essere omogenei fra loro nelle caratteristiche. Ciascun intervento successivo al primo deve conformarsi a quello già realizzato e va fornito l'atto di assenso del condominio stesso"; tale atto di assenso può essere anche fornito esclusivamente al Comune di Sirolo almeno prima dell'inizio dei lavori.

26 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3223	del	31/07/2017	
Comune di	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423)	Rif. nota prot.	113939	del	31/07/2017
Ditta richiedente	AZIENDA AGRICOLA VITTORIA MARAZZI domiciliato/a in VIA PONTE MAGNO 7 - 60030 MONTE ROBERTO (AN)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	RECUPERO DI UN'AREA AGRICOLA SITA IN VIA PIANCARDA - REALIZZAZIONE DI UNA CANTINA DI PRODUZIONE VITIVINICOLA TOTALEMENTE INTERRATA.				
Localizzazione	ANCONA VIA PIANCARDA				

CONTRARIO al rilascio DEL NULLA OSTA

premesso che,

la pratica è carente degli elaborati necessari per una valutazione completa della pratica come richiesti nell'Allegato A del Regolamento del Parco (a titolo non esaustivo si evidenzia l'assenza di sezioni territoriali ante e post operam, rilievo del verde, rilievo dettagliato fotografico, individuazione opere di mitigazione e compensazione, relazione di analisi del Piano del Parco e del Regolamento, relazione geologica, relazione rispetto invarianza idraulica, progetto del sistema degli scarichi e relazione idrogeologica dedicata, piano agricolo aziendale di cui all'allegato F del Regolamento del Parco, ecc.).

Oltre alle carenze documentali sopra sommariamente indicate la pratica è sprovvista di Me.V.I. documento propedeutico alla progettazione e preliminare per la valutazione del progetto esecutivo.

inoltre siamo in zona SIC e ZPS (come tra l'altro indicato nel modello per la richiesta di nullaosta) ma non sono stati consegnati documenti necessari per la Valutazione d'incidenza (di cui alla DGR 220/20015).

tali carenze documentali avrebbero necessitato di integrazioni (di tipo sostanziale tali da non poter iniziare neanche il procedimento).

È d'obbligo però evidenziare che la parte tecnica di parte non ha tenuto conto ed analizzato la normativa del Piano del Parco in quanto avrebbe di certo notato ed analizzato quanto riportato agli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 41 e soprattutto quanto disciplinato all'art 39 co 1 let. d) "L'Ente Parco effettua l'individuazione delle aree e degli edifici a destinazione agricola e turistico - ricettiva, attraverso opportune procedure di evidenza pubblica, per i quali il Piano del Parco prevede e consente interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica, di ampliamento anche oltre il 20% delle consistenze esistenti, o di nuova costruzione. Tali aree ed edifici sono in una prima fase individuati su specifico elaborato cartografico e dovranno essere recepite dagli strumenti urbanistici comunali come unità minime di intervento (UMI), attribuendone il livello di tutela "Ps" e assegnandone relative norme di intervento in conformità alle norme del PdP.

I Comuni, in sede di adeguamento dei PRG al PdP, al fine di favorire la tutela e la valorizzazione delle attività agricole e turistiche sostenibili all'interno del Parco, possono attivare una seconda fase di censimento delle attività imprenditoriali agricole e turistico - ricettive, previa completa verifica della domanda proveniente dal territorio, procedendo ad un' equa e razionale attribuzione delle quote edificatorie ancora disponibili attraverso la predisposizione di specifici piani di cui all'art. 32. L'approvazione dei piani da parte del Parco segue le procedure di cui agli artt. 269 e 270.

L'entità degli ampliamenti da concedere sarà determinata dai Comuni in relazione al livello di tutela prevalente della UTE di riferimento."

L'Azienda agricola Vittoria Marazzi non è stata individuata da questo Ente nell'ambito dell'evidenza pubblica già effettuata a tal riguardo.

Allo stato attuale la Nuova costruzione (è nuova costruzione ai sensi dell'art. del DPR 380/01 "la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati") in tale zona di Protezione (sembra anche interessare parzialmente la zona di riserva orientata) non può essere realizzata in quanto non ammessa nel rispetto delle let. b) e c) della L.394/91. e quindi si comunica il NON rilascio del nullaosta con Determinazione Direttoriale n. 13N del 04/08/2017.

Può la ditta verificare presso il Comune di Ancona la possibilità di essere censita in sede di adeguamento dei PRG al PdP (in corso di definizione), che dovrà poi procedere ad un' equa e razionale attribuzione delle quote edificatorie ancora disponibili.

27 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3224	del	31/07/2017
Comune di	ANCONA DIREZIONE S.U.I. (00351040423)	Rif. nota prot.	113953	del 31/07/2017
Ditta richiedente	AZIENDA AGRICOLA VITTORIA MARAZZI domiciliato/a in VIA PONTE MAGNO 7 - 60030 MONTE ROBERTO (AN)			
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	RECUPERO DI UN'AREA AGRICOLA SITA IN VIA PIANCARDA - RECUPERO DEL RUSTICO RESIDENZIALE AI SENSI DELLA L.R. 22/2009 E 19/2010 PIANO CASA.			
Localizzazione	ANCONA VIA PIANCARDA			

SOSPENSIONE al rilascio DEL NULLA OSTA

in primo luogo si richiede il Me.V.i. interrompendo di fatto il procedimento in quanto è documento preliminare alla progettazione e propedeutico a qualsiasi valutazione (in seconda istanza potranno essere richieste integrazioni documentali).

Si vuole anticipare fin d'ora che inoltre la pratica risulta carente della seguente documentazione minima:

- a) relazione botanico vegetazionale, stato di fatto delle aree esterne con rilievo e descrizione delle componenti vegetali presenti, con particolare approfondimento delle essenze arboree e progetto del verde che tenga conto almeno dei seguenti elementi: localizzazione dell'area, dati microclimatici, pedologia del suolo, utilizzo e dimensione dell'area, inserimento nel contesto paesaggistico di riferimento (rurale, naturalistico o urbano), utilizzo di specie autoctone, favorire il potenziamento dei collegamenti funzionali con le aree verdi sia sparse che continue presenti nell'intorno predisposto da tecnico specializzato;
- b) Relazione floro-faunistica a cura di tecnici specializzati, che tenga conto delle indicazioni del Piano Faunistico del parco del Conero e del Piano delle sue linee guida di cui al cap 4.1.3. in particolare: relazione di verifica della presenza di colonie di chiroteri con rilievo fotografico di dettaglio circa l'esito della verifica effettuata, che illustri anche le soluzioni proposte per la conservazione delle colonie eventualmente presenti e interferenti con la realizzazione del progetto ed indicazione delle misure di mitigazione e compensazione da mettere in atto;
- c) piano quotato, esteso per un raggio di almeno mt. 40 dai confini dell'area sulla quale deve essere effettuato l'intervento, dalle quali risultino: un caposaldo fisso ed immodificabile, la superficie dell'area, le alberature esistenti con l'indicazione delle varie essenze, l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti e degli allacci ai pubblici servizi;
- d) sezioni trasversali e longitudinali in tutti gli ambiti di trasformazione con indicazione dell'andamento del terreno (ante e post-operam) lungo le sezioni stesse, fin oltre i confini dell'area per un'estensione a monte e a valle di mt. cinque, nonché alle eventuali strade di delimitazione. Tutte le quote altimetriche, comprese quelle relative al piano di campagna, ante e post-operam, debbono essere riferite allo stesso caposaldo di cui al piano quotato sopra richiesto;
- e) particolari architettonici e tecnici di tutte le parti del progetto, in scala adeguata;
- f) particolari architettonici e tecnici e relazione puntuale delle parti esterne previste in progetto: es_ pergolati, cancelli, recinzioni, sistemazioni esterne, percorsi pedonali, ecc.;
- g) relazione illustrativa delle metodologie di intervento, i risultati degli eventuali assaggi compiuti sulle strutture, le possibilità di recupero o di reimpiego dei materiali, le tecniche da impiegarsi per il restauro o il consolidamento o il risanamento e la sostituzione delle strutture esistenti. con elaborato rappresentativo delle demolizioni e delle ricostruzioni;
- h) ulteriore documentazione fotografica che analizzi tutto l'intorno interessato dall'intervento;
- i) simulazioni fotorealistiche dello stato progettuale in rapporto con lo stato di fatto di un intorno significativo e/o rendering di inserimento ambientale del progetto;
- l) relazione geologica ed idrogeologica;
- m) progetto della fognatura e/o del sistema degli scarichi con relativa relazione idrogeologica specifica.
- h) ogni altro elaborato necessario per una valutazione compiuta così come richiesto all'allegato A del regolamento del Parco.

Si precisa ancora che la mancanza degli elaborati sopradescritti non permettono l'inizio del procedimento che sarà tale alla presentazione degli stessi (da tale data varrà quanto previsto dall'art 13 della L. 394/91 e potranno essere richieste anche ulteriori integrazioni se necessarie come previsto dal regolamento del Parco del Conero).

15 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3232	del	31/07/2017	
Comune di	CAMERANO (00168600427)	Rif. nota prot.	9907	del	25/07/2017
Ditta richiedente	BONTEMPI ANDREA domiciliato/a in VIA SAN GERMANO 40 - 60021 CAMERANO (AN)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di Nulla Osta per :</i>	realizzazione di due pensiline per ricovero autovetture nell'area di pertinenza dell'immobile sito in Via San germano 38				
Localizzazione	CAMERANO VIA SAN GERMANO				

RICHIESTA INTEGRAZIONE al rilascio DEL NULLA OSTA

- a) cd con elaborati firmati in maniera digitale ed indicazione della PEC del tecnico di parte;
- b) elaborato planimetrico con disamina permeabilità del lotto (ai sensi del qP 03 par. 9 vi deve essere il mantenimento del livello minimo di permeabilità dei suoli da urbanizzare pari al 30% per le ZTO B dei PRG Vigenti; come per il caso di specie).

16 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3235	del	01/08/2017	
Comune di	SIROLO (00268450426)	Rif. nota prot.	9568	del	01/08/2017

Ditta richiedente	STAFFOLANI DANIELE domiciliato/a in PIAZZA SALVA D'ACQUISTO 40 - 60100 ANCONA (AN)
Oggetto <i>richiesta rilascio di</i> <i>Nulla Osta per :</i>	variante in sanatoria per sistemazioni esterne inerenti la realizzazione di due edifici ERP in località Coppo
Localizzazione	sirolo via coppo

FAVOREVOLE CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI al rilascio del nullaosta a copertura del muro di contenimento in c.a. dovranno essere messi a dimora nel giardino siepi di arbusti di tipo "ricadente" (es: gelsomino, edera, ecc.).

17 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3245	del	02/08/2017
Comune di	SIROLO (00268450426)	Rif. nota prot.	9648	del 02/08/2017
Ditta richiedente	UBI LEASING SPA domiciliato/a in VIA CEFALONIA 74 - 25100 BRESCIA			
Oggetto <i>richiesta rilascio di</i> <i>Nulla Osta per :</i>	I variante al permesso di costruire n. 510/14 inerente l'immobile sito in Via Maratta - RIESAME domanda 2016/ 285 - COLLEGATA A domanda 2017/ 12 - DEL NULLA OSTA 2 del 30/01/2017 - RIESAME domanda 2017/ 156			
Localizzazione	sirolo via maratta			

FAVOREVOLE al rilascio del nullaosta al progetto di demolizione e la zona di incidenza dell'immobile dovrà essere portata a prato ed inoltre la pavimentazione indicata come "ecologica" sotto il car-port dovrà essere di tipo permeabile con i caratteri indicati all'art. 3.27 del regolamento del Parco.

18 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3251	del	03/08/2017
Comune di	SIROLO (00268450426)	Rif. nota prot.	9654	del 31/07/2017
Ditta richiedente	RIVIERA TENNIS CLUB SIROLO- ASS. POL.DIL. VOL.-ONLUS domiciliato/a in VIA SCIROCCO 2 - 60020 SIROLO (AN)			
Oggetto <i>richiesta rilascio di</i> <i>Nulla Osta per :</i>	instalazione di pallone pressostatico su pavimentazione campi da tennis esistente in Via scirocco			
Localizzazione	sirolo via scirocco			

FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA

19 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3252	del	03/08/2017
Comune di	SIROLO (00268450426)	Rif. nota prot.	9645	del 31/07/2017
Ditta richiedente	BAROCCI INES domiciliato/a in VIA CAVOUR 22 - 60020 SIROLO (AN)			
Oggetto <i>richiesta rilascio di</i> <i>Nulla Osta per :</i>	opere esterne di manutenzione straordinaria e veriniciatura immobile sito in Via cavour			
Localizzazione	sirolo via cavour			

FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA

20 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3253	del	03/08/2017
Comune di	SIROLO (00268450426)	Rif. nota prot.	9651	del 03/08/2017
Ditta richiedente	CUCCOLI TOMMASO domiciliato/a in VIA ANDREA COSTA 15 - 40100 BOLOGNA			
Oggetto <i>richiesta rilascio di</i> <i>Nulla Osta per :</i>	completamento rete fognaria e idrica in Via Ancarano			
Localizzazione	sirolo via ancaraano			

FAVOREVOLE CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI al rilascio DEL NULLA OSTA

a) dovrà essere separata la rete acque bianche e nere anche nel tratto successivo al pozzetto sulla via privata che porta alla fognatura comunale gestita da Acquambiente;

- a) gli scavi relativi ad opere di nuova impiantistica tecnologica non dovranno compromettere lo stato vegetativo delle alberature presenti e quando possibile non dovranno interessare l'area di pertinenza delle stesse;
- b) E' obbligatoria la dismissione delle vecchie fosse settiche non più necessarie;
- c) la finitura superficiale carrabile, a lavori ultimati, dovrà mantenere le stesse caratteristiche e l'aspetto dello stato attuale dei luoghi.

Si segnala comunque la necessità, al Comune di Sirolo, del controllo della portata del nuovo impianto rispetto al pozzetto esistente ed alla fognatura comunale al fine di prevenire eventuali sversamenti.

21 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3254	del	03/08/2017	
Comune di	SIROLO (00268450426)	Rif. nota prot.	9657	del	31/07/2017
Ditta richiedente	TANCA CHRISTINA MARIA domiciliato/a in VIA BERLINGUER - 60020 SIROLO (AN)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di</i> <i>Nulla Osta per :</i>	realizzazione di pèergolato in legno e apertura di nuova finestra presso l'immobile sito in via berlinguer n. 15				
Localizzazione	sirolo via berlinguer				

FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA

22 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	3255	del	03/08/2017	
Comune di	SIROLO (00268450426)	Rif. nota prot.	9660	del	31/07/2017
Ditta richiedente	DI MARTINO GAETANO domiciliato/a in VIA ITALIA 41 - 60020 SIROLO (AN)				
Oggetto <i>richiesta rilascio di</i> <i>Nulla Osta per :</i>	modifica estetica del parapetto della terrazza in via Italia 41				
Localizzazione	sirolo via italia				

FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA

si demanda alla competenza della soprintendenza la verifica della nuova balaustra con il contesto generale e nel rapporto con il sistema in essere al piano superiore.

esce il consigliere Arch. Roberto Panariello.

23 Istanza	<u>Acquisizione ns. protocollo</u>	1584	del	10/04/2017	
Comune di	Ancona	Rif. nota prot.	54360	del	10/04/2017
Ditta richiedente	Comune di Ancona -				
Oggetto <i>richiesta rilascio di</i> <i>Nulla Osta per :</i>	Comune di Ancona - Variante parziale al PRG in adeguamento al Piano del Parco del Conero – Emissione parere espresso ai sensi dell'art. 2.7 del Regolamento del Parco con carattere urbanistico, parere in merito alla Valutazione d'incidenza e parere come SCA nel procedimento di VAS.				
Localizzazione	Ancona intero territorio Parco				

viste le istruttorie dell'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian e della dott.ssa Elisabetta Ferroni si formulano i seguenti rilievi:

Numero rilievo	Riferimento posizione NTA	Modifiche da apportare	Motivazioni
01	Art. 6 Usi del territorio	Si ritiene utile suggerire inserire una specifica dicitura subito dopo le prime due righe dell'articolo 6:	Non è ammesso l'uso U2/5 _Co. 3 art. 43 qP 02 del PdP "Gli allevamenti dovranno essere di tipo estensivo"

		<p>in area Parco sono ammessi esclusivamente gli usi indicati e specifica al titolo IV delle presenti NTA e comunque non sono ammessi i seguenti usi: U2/5 (possono essere ammessi gli allevamenti di tipo estensivo), U3/1, U3/2, U3/3, U4/2, U4/2 bis, U4/3, U4/10 e U4/27.</p> <p>Se non si ritenesse utile inserire tale precisazione all'inizio dell'articolo dovranno in ogni caso essere stralciate le possibilità degli usi sopraindicati in tutto il titolo IV delle NTA.</p>	
			Non è ammesso l'uso U3/2 e U4/10_art.108. qP 02 del PdP "E' vietata la realizzazione di discariche e di depositi di qualsiasi materiale e le attività estrattive"
			Non sono ammessi gli usi U3/1, U4/2, U4/2bis e U4/3 _ Obiettivo generale ATC 09 SA pag. 19 qP 02 del PdP "Divieto di nuovi insediamenti produttivo-industriale e di strutture commerciali di media e grande dimensione
			Non è ammesso l'uso U4/27_ non sono previste infrastrutture di tipo ferroviario all'interno dell'area Parco
02	Art. 6 Usi del territorio	<p>Inserire al co. "Il Consiglio Comunale con proprio atto deliberativo, su proposta dell'settore ufficio competente sentita la Circoscrizione competente per il territorio, può concedere la destinazione di servizi pubblici essenziali U4/9 , U4/12 anche nelle zone in cui non è stata espressamente prevista." la seguente frase. "in area Parco dovrà essere richiesto parere preventivo all'Ente Parco del Conero"</p>	Il Co.4 art12 qP 02 del PdP prevede "La disciplina degli usi è attribuita alla concorrente competenza degli strumenti urbanistici comunali e del piano del parco, ..."
03	Art. 9 - Parametri edilizi	<p>Si ritiene articolo più da documento regolamentare ed andrebbe inserito nel REC e stralciato in tali disposizioni normative. Infatti alcune disposizioni possono generare diverse interpretazioni tra strumenti normativi (PRG, REC e regolamento del Parco) ed in caso di contrasto dovrebbe essere previsto una variante alle NTA con aggravio dei tempi procedurali. Altro motivo è anche la stesura in questo periodo di un Regolamento</p>	Il presente rilievo ha il solo fine di opportunità. non può e non vuole avere il carattere ordinario

		tipo Nazionale.	
04	Art. 13 - Interventi sull'ambiente	Inserire subito dopo il titolo "AM1 - Tutela e sviluppo del verde urbano" il seguente comma "Per gli interventi sulle specie arboree e arbustive ricadenti all'interno del Parco Naturale del Conero vale quanto previsto dal Regolamento del Parco del Conero vigente."	Tale precisazione si ritiene necessaria per meglio indirizzare gli utenti tecnici che si andranno a confrontare con questi strumenti normativi ed essendo il Regolamento del Parco diventato efficace in tutta l'area e di fatto essendo anche strumento normativo di competenza comunale è doveroso seguire tali disposizioni.
05	Art. 21 - Disciplina del verde	Come primo come nelle "prescrizioni specifiche" inserire "In area Parco prevalgono le norme di Piano e regolamentari specifiche del Parco del Conero"	Tale articolo infatti in alcune parti è in contrasto con la normativa del Parco con particolare riferimento alle possibili deroghe ammesse da questo articolo per la permeabilità dei lotti edificabili non permesse dall'art. 9 del qP 03 del PdP e dall'art. 3.26 del Regolamento del Parco.
06	Art. 26 - Zone destinate alla viabilità	Inserire come ultimo comma prima delle Prescrizioni Specifiche" la seguente indicazione "Nel territorio del Parco del Conero i sentieri ufficiali del Parco e i sentieri di interesse pubblico, individuati nella carta dell'Accessibilità allegata al Regolamento del Parco, rientrano tra le zone destinate alla viabilità e quindi è possibile attuare gli interventi con le modalità previste dal DPR 327/01 TU Espropri."	In attuazione del Co 3 art. 2 del Regolamento del Parco "Per la salvaguardia dell'uso pubblico della viabilità individuata nella CARTA DELL'ACCESSIBILITÀ è fatto obbligo ai comuni di inserirla nei propri Piani Regolatori Generali come zona pubblica."
07	Art. 28 - Zone per i servizi di quartiere	Sostituire la let. a) del punto 5. Prescrizioni Agronomiche per la sistemazione del verde di pertinenza della struttura con il seguente: a) Deve essere rispettato quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 6/05 per l'eventuale abbattimento di essenze protette; in ogni caso per gli interventi all'interno del perimetro del Parco Naturale del Conero, si dovrà acquisire preventivamente il Nulla-Osta di competenza dell'Ente Parco così come previsto dal Regolamento del Parco fatte salve le opportune deroghe nello stesso indicate .	La let. a) infatti non teneva conto delle indicazioni previste e nel Regolamento del Parco per gli interventi per cui non è necessario richiedere il nullaosta e di fatto richiedeva un nullaosta non più necessario oltre ad indicare la L.R. 7/85 ormai abrogata.
		aggiungere l'avverbio "non" alle prescrizioni indicate alla fine dell'articolo e cioè "Perimetrazione del parcheggio con formazioni arbustive non lineari."	Nel rispetto e per analogia con quanto indicato al co. 2 dell'art.16 del qP 02 del PdP "Gli interventi naturalistici di mitigazione delle recinzioni devono evitare per quanto possibile forme geometriche rettilinee e omogeneità delle altezze"
08	Art. 29 - Zone per servizi urbani e territoriali	aggiungere l'avverbio "non" alle prescrizioni indicate alla fine dell'articolo e cioè "Perimetrazione del parcheggio con formazioni	Nel rispetto e per analogia con quanto indicato al co. 2 dell'art.16 del qP 02 del PdP "Gli interventi naturalistici di mitigazione delle recinzioni devono

		arbustive non lineari.”	evitare per quanto possibile forme geometriche rettilinee e omogeneità delle altezze”
09	Articoli dove ci sono le “Prescrizioni della Valutazione di Incidenza”	aggiungere l'avverbio “non” alle prescrizioni indicate alla fine dell'articolo e cioè “Perimetrazione del parcheggio con formazioni arbustive non lineari.”	Nel rispetto e per analogia con quanto indicato al co. 2 dell'art.16 del qP 02 del PdP “Gli interventi naturalistici di mitigazione delle recinzioni devono evitare per quanto possibile forme geometriche rettilinee e omogeneità delle altezze”
10	Art. 33 TER - Impianti di telefonia mobile	Modificare la quinta prescrizione indicata per i siti all'interno dell'area parco nel modo seguente: “l'installazione delle antenne dovrà essere localizzata per ogni sito in un unico ambito e non è ammessa la realizzazione di più di un sistema di supporto per sito;”	L'indicazione indicata poteva essere interpretata in due modi e quindi per chiarezza normativa nel rispetto della prescrizione già indicata a suo tempo da questo Ente si ritiene doveroso far inserire tale precisazione per una migliore garanzia della norma stessa.
11	Art. 72 - "Criteri generali e livelli di tutela relativi alle Zone a Tessuto Omogeneo extraurbane"	Al punto 15 “Edifici non censiti” deve essere aggiunto il seguente comma: “Per i ruderi ricadenti in area Parco del Conero, nelle aree di riserva (Ri) e (Ro), non è possibile proporre al Comune una schedatura finalizzata al recupero e al riuso dell'immobile. “	Nel rispetto del Co 7 art. 12 qP 02 del PdP “E' consentito ai privati proprietari di manufatti non censiti, compresi i ruderi, ad eccezione di quelli ricadenti nelle aree di riserva (Ri) e (Ro), di proporre al Comune una schedatura finalizzata al recupero e al riuso degli immobili.”
12	Art.84 .1 - AREE OMOGENEE (L. 394/91)	Inserire dopo le parole “Le Aree Omogenee individuate negli elaborati cartografici del PRG” il seguente periodo “ e più precisamente alla tav “A.10 STRUTTURA DELLA VARIANTE”, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L. 394/91, sono articolate in:...; alla fine della definizione delle zone Ps inserire la seguente frase: “le zone individuate nella tav “A.10 STRUTTURA DELLA VARIANTE” rappresentano gli azionamenti recepiti in adeguamento del Piano del Parco e del Regolamento del Parco approvati e vigenti”.	al fine di definire le zone Ps individuate in adeguamento al Piano del Parco
13	Art.84 .1 - AREE OMOGENEE (L. 394/91)	Inserire indicazione per la definizione delle zone Ps all'APO B- Area di Portonovo facendo riferimento a quanto indicato al co. 3 dell'art. 174 del qP 02 del PdP. si consiglia di inserire come riferimento il presente periodo: e cioè indicare che le “le aree già individuate nel PPE di Portonovo vigente destinate a viabilità, parcheggi, servizi pubblici o	al fine di definire la zonizzazione riferita all'art.12 della 394/91 individuate in adeguamento al Piano del Parco.

		d'interesse pubblico, sosta attrezzata per i fruitori, attrezzature di ristoro e di servizio per la balneazione, campeggi, attrezzature di servizio della pesca e del rimessaggio e aree di pertinenza degli edifici esistenti (attrezzature ricettive e residenza) sono equiparate a zone PS mentre le restanti aree sono equiparate a zone Ro	
14	Art.84 .1 - AREE OMOGENEE (L. 394/91)	Sostituire le parole “Promozione Socio-Economica” con le parole “Promozione Economica e Sociale”	Si ritiene che tale indicazione di sostituzione (derivante da un refuso del Piano del Parco) sia più corretta in quanto la dicitura è quella fornita dall'art. 12 dalla L. 394/91
15	Art. 84.7- Geomorfologia e Idrogeologia	Al punto 4.5 eliminare le parole “e per gli stessi progettare opere di contenimento in ca” sostituendolo con la presente frase “le eventuali opere di contenimento saranno da realizzare in via prioritaria con tecniche di ingegneria naturalistica”	Tale indicazione rendeva obbligatoria la progettazione di opere di contenimento in ca, mentre il Piano del Parco ed il Regolamento individuano a più riprese la necessità di realizzare opere di contenimento con tecniche di ingegneria naturalistica in via prioritaria; lasciando alla progettazione esecutiva la verifica ed analisi di interventi necessari in ca.
16	84.7.d - Sversamenti e acque sotterranee	Al co 1 va specificato cosa si intende per vasche di depurazione e/o decantazione per una migliore comprensione per i tecnici che si andranno a confrontare con le NTA; dopo la parola “decantazione” inserire il seguente periodo “(come specificate al co. 2 dell'art. 12.4 del Regolamento del Parco)”	Nel rispetto dell'art. 8 co. 1 del qP 02 e dell'art. 12.4 del Regolamento del Parco
17	84.7.d - Sversamenti e acque sotterranee	Ans avviso il co. 2 (pur corretta trasposizione del Piano del Parco) non ha una funzione urbanistica, ma può essere inserito in altra regolamentazione (come ad esempio il regolamento della polizia rurale); si ritiene possa essere stralciato.	Comma non riferibile a materia urbanistica di PRG
18	84.7.d - Sversamenti e acque sotterranee	Al co. 6 si ritiene utile indicare di eliminare la frase “All'interno della Zona a protezione Speciale – ZPS IT5320015: Monet Conero”. in quanto norma di carattere generale ed obbligatoria anche in tutta la restante area del Parco. lasciando la dicitura potrebbe essere interpretato che per le altre zone tale disposizione non sia da attuare	Nel rispetto dell'art. 8 co. 1 del qP 02 e dell'art. 12.4 del Regolamento del Parco e del PTA della Regione Marche.
19	Art. 84.9 - Edifici pubblici	Al co. 1 sostituire il refuso derivante dal ns Piano cioè la parola “ambientale” con la parola “paesaggistico” ed inserire alla fine del comma il seguente periodo “in relazione alla destinazione d'uso	Per un chiarimento normativo e nel rispetto dell'art. 11 del qP 02 del PdP.

		delle strutture ed alle funzioni da assolvere.”	
20	Art. 84.9 - Edifici pubblici	Al co. 3 eliminare l'errore contenuto nel ns Piano cioè le parole “dalla strada pubblica” in quanto la disciplina prevede l'obbligo in ogni caso del rispetto di garanzia dell'accessibilità agli utenti diversamente abili per edifici pubblici.	Nel rispetto del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 e ss.mm. e ii.
21	Art. 84.9 - Edifici pubblici	Sostituire il contenuto nel ns Piano per espressa normativa nazionale e cioè il co. 6 con il presente “è obbligatorio il ricorso a fonti di energia rinnovabili tradizionali così come previsto dalla normativa nazionale (Dlgs 28/2011 e ss.mm.ii).”	Nel rispetto del Dlgs 28/2011 e ss.mm.ii
22	Art. 84.10 - Patrimonio edilizio extraurbano	Indicare all'inizio dell'art. 84.10.a quale è il territorio urbano e quale è quello extraurbano (sarebbe opportuno anche avere una corrispondenza cartografica se meglio comprensibile)	Così come richiesto al co 1 art. 12 del qP. 02 del PdP “Ai fini dell'applicazione del seguente articolo, i Comuni, in sede di adeguamento dei PRG al PdP, individueranno il territorio urbano e il territorio extraurbano.”
23	84.10.b - Interventi sugli edifici ed i manufatti extraurbani classificati:	al co 3, 6 e 9 sostituire “Aree di Promozione socio economica” con “Aree di Promozione economica e sociale”	Derivante da refuso Ns piano ma più corretta dicitura art. 12 L. 314/91
24	84.10.b - Interventi sugli edifici ed i manufatti extraurbani classificati:	al fine del co. 5 si ritiene più corretto sostituire “dall'art. 31 commi a. b. c. d. della L. 457/78” con “dalle let. a), b), c) e d) dell'art. 3 del DPR 380/01”	Rendere omogenea la disciplina ed i riferimenti normativi rispetto al DPR 380/01 che ormai ha implicitamente abrogato la L. 457/78
25	84.10.c - Indirizzi per gli interventi sul patrimonio edilizio in territorio extraurbano	Sostituire il co. 2 con il seguente “ I progetti devono inoltre perseguire contestualmente i seguenti obiettivi: il rispetto delle norme igienico-sanitarie, il miglioramento della qualità architettonica, il risparmio energetico ed il miglioramento bioclimatico degli ambienti di vita, l'arredo a verde delle corti esterne e delle recinzioni nel rispetto del regolamento del Parco, il corretto ciclo delle acque. è prescrittivo l'uso di fonti di energia rinnovabile e l'adeguamento funzionale con priorità per l'accessibilità. il ricorso a fonti di energia rinnovabile deve seguire quanto indicato dalla normativa nazionale di settore.”	Nel rispetto del Dlgs 28/2011 e ss.mm.ii
26	Art. 84.11 - Parchi e giardini pubblici e privati e pertinenze di attrezzature ricettive	Al co. 1 sostituire la parola “specializzati” con la parola “competenti” e la frase “anche nei giardini privati ed in ambito urbano” con le parole “in tutta l'area parco”	Tale rilievo è mosso, anche se quanto indicato è derivante dal Ns piano, in quanto pur non modificando il senso della norma si ritiene più comprensibile anche in virtù della Ns esperienza di applicazione

27	84.11.a - Piscine	Si ritiene più corretto eliminare la deroga, cioè “e le strutture turistico ricettive ricadenti in Aree di Promozione socio economica (PS) dell'APO-B AREA DI PORTONOVO, e dell'APO-E AREA DEL PASSETTO” in quanto tali aree ricadono interamente in aree SIC e ZPS.	Per norma di pari grado più restrittiva prevista al co. 2 dell'art. 15 del qP 02 del PdP così come ripresa al co. 3 dell'art. 84.11.a delle NTA del PRG in adeguamento al PdP. (allo stato della disciplina vigente pur risultando un contrasto normativo nelle stesse NTA non è possibile senza una variante al PdP poter ammettere tale possibilità di deroga)
28	84.11.a - Piscine	Al co. 4 sostituire le parole “saranno definite da specifiche norme a cura” con le parole “dovranno essere progettate nel rispetto”	Regolamento ormai approvato con Delibera di Consiglio n.76 del 28/05/2015 e pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015
29	84.11.a - Piscine	Al co. 5 aggiungere le parole “che siano riferite a casi gravi riguardanti la salute delle persone”	Così come previsto al co. 4 dell'art. 15 del qP 02 del PdP
30	84.11.b - Recinzioni	Al co. 3 eliminare le parole “specifiche prescrizioni e indicazioni saranno riportate” con la seguente frase “i progetti per l'installazione delle recinzioni devono essere conformi e seguire quanto disciplinato all'Allegato H del regolamento del Parco”	Regolamento ormai approvato con Delibera di Consiglio n.76 del 28/05/2015 e pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015
31	84.11.b - Recinzioni	All'inizio del co. 4 inserire “oltre ai casi indicati ai commi precedenti”	Si suggerisce di inserirlo per una migliore applicazione della norma
32	84.11.b - Recinzioni	Eliminare la frase al co. 5 “deve essere conforme alle indicazioni fornite dal Regolamento del Parco e” in quanto ripetizione del co. precedente già fatto modificare	si ritiene fornire tale rilievo, pur la norma scritta derivante da Ns norma, in quanto siamo in fase di adeguamento e tale precisazione potrebbe aiutare in una migliore lettura della norma e comprensione della stessa.
33	84.11.b - Recinzioni	Il co. 7 sostituirlo con il seguente “Nelle UTE Naturalistiche ove è possibile la costruzione di recinzioni di proprietà deve rispettare gli indirizzi del Piano di Gestione Naturalistica e degli altri piani di settore adottati dal Parco. In tutta l'area E' consentita la recinzione temporanea di coltivazioni di pregio limitatamente al periodo di primo impianto secondo le indicazioni del Regolamento del Parco.”	si ritiene fornire tale rilievo, pur la norma scritta derivante da Ns norma, in quanto siamo in fase di adeguamento e tale precisazione potrebbe aiutare in una migliore lettura della norma e comprensione della stessa.
34	84.12.a - Viabilità ed Aree Pubbliche	Al co. 1 Sostituire le parole “oltre a quelli” con le parole “possono essere realizzati se” e sostituire la frase “sono ammissibili previa adeguate valutazioni attraverso il Me.V.I” con la frase “o nei piani attuativi dallo stesso previsti previa adeguata valutazione preliminare del Me.V.I”	La norma così scritta poteva avere incidenze significative senza aver valutato in sede di VAS e di Valutazione d'incidenza i possibili impatti.
35	84.12.a - Viabilità ed Aree	Al co. 1 secondo periodo	Tale precisazione si ritiene doverosa in

	Pubbliche	aggiungere la frase “e in tutta la viabilità indicata nel PRG e nella loro zona di pertinenza”	quanto la norma così scritta poteva generare interpretazioni negative sulla possibilità di realizzare piste ciclabili fuori dalle APO (previste dalla nostra “Carta dell’Accessibilità”
36	84.12.a - Viabilità ed Aree Pubbliche	Modificare il co. 2 nel modo seguente “I progetti dovranno assumere come obiettivo complementare ma essenziale quello della riqualificazione paesaggistica dei contesti interessati e quelli dei dettami della Rete Ecologica Marchigiana ai sensi L.R. 2/2013.. la progettazione delle opere infrastrutturali viarie e gli interventi di mitigazione e compensazione devono seguire quanto indicato nel Regolamento del Parco”	Il Regolamento del Parco approvato con Delibera di Consiglio n.76 del 28/05/2015 e pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015 prevede espressa normativa di dettaglio all’art. 3.31. Ai sensi della L.R. 2/2013 e del Protocollo REM progetto Conero sottoscritto anche dal Comune di Ancona.
37	84.12.b – Sentieri del Parco e Percorsi di interesse pubblico	Al co. 1 è indicato “individuati negli elaborati di PRG” senza una specificazione di quali siano gli elaborati specifici; si ritiene utile che siano indicati.	Sempre al fine di una più corretta interpretazione della norma
38	84.12.b – Sentieri del Parco e Percorsi di interesse pubblico	Al co 1 sostituire la parola “prevedere” con la parola “prevede”	Segnalazione refuso ortografico
39	84.12.b – Sentieri del Parco e Percorsi di interesse pubblico	Al co. 4 eliminare le frasi “è vietata l’apertura di nuovi sentieri e percorsi in genere.” e “in ambito territoriale naturale del Parco”	si ritiene fornire tale rilievo, pur la norma scritta derivante da Ns norma, in quanto siamo in fase di adeguamento e tale precisazione potrebbe aiutare in una migliore lettura della norma e comprensione della stessa.
40	84.12.b – Sentieri del Parco e Percorsi di interesse pubblico	Al co. 4 eliminare la frase “eventuali nuovi sentieri dovranno essere realizzati con pavimentazione drenante in terra battuta, impiegando leganti e stabilizzanti ecologici.”	Già il comma precedente rimanda al Regolamento del Parco che è stato approvato con Delibera di Consiglio n.76 del 28/05/2015 e pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015. tale comma indicava un obbligo non necessario in alcune zone del parco (es. sentieri in zona naturale) che vengono realizzati a mantenuti anche senza l’impiego di leganti ij quanto non necessari.
41	Art. 84.13 - Infrastrutture ed impianti per enti gestori e servizi pubblici	Sostituire il co3 con il seguente “per le antenne radio telefoniche vale quanto indicato al precedente art. 33 ter”	Il comune di Ancona si è già adeguato a tale indicazione normativa con la predisposizione del Piano della Telefonia
42	Art. 84.14 - Impianti per la produzione di energia da Fonti Rinnovabili	Sostituire l’ultimo periodo del co. 2 con il seguente periodo “Qualora gli impianti ricadano all’interno dei siti SIC e ZPS dovranno essere sottoposti al procedimento previsto dalla Regione Marche per la materia della Valutazione di Incidenza”	La Regione Marche disciplina con apposite DGR la materia della Valutazione d’incidenza che cerca di migliorare modificando le proprie linee guida ed è dunque conveniente non imbrigliare con normative cogenti una disciplina che ha propria ed autonoma normativa (ora in vigore la DGR n. 220/15 e ss.mm. e ii.)

43	Art. 84.16 – Strutture Turistiche	<p>Eliminare la parte terminale dell'art. 84.16.a in cui è indicato che “Nel caso di sopraggiunte disposizioni normative afferenti al budget da parte dell’Ente Parco, il Comune provvederà alla assegnazione della nuova quota edificatoria nell’ambito degli interventi consentiti dall’art. 29 del PdP”.</p> <p>Tale richiamo normativo andrà eliminato in ogni altro punto delle NTA che lo prevedono.</p>	<p>Alla parte terminale dell'art. 84.16.a è previsto che “Nel caso di sopraggiunte disposizioni normative afferenti al budget da parte dell’Ente Parco, il Comune provvederà alla assegnazione della nuova quota edificatoria nell’ambito degli interventi consentiti dall’art. 29 del PdP”. tale precisazione normativa era scaturita durante gli incontri preliminari di stesura del piano quando questo Ente era in procinto di formalizzare una variante parziale al Piano del Parco che eliminava i limiti di volumetria del budget. tale indirizzo politico/amministrativo è stato sospeso in quanto gli stessi comuni valutavano una variante parziale al PdP non sufficiente. Tale indicazione è quindi superata e andrà eliminata anche in virtù del fatto che i possibili impatti rispetto alla non determinazioni del potenziale consumo di suolo , delle diverse pressioni antropiche e delle implicazioni ambientali e paesaggistiche non sono state valutate in questa sede di adeguamento del PRG al Piano del Parco nella VAS e nella Valutazione d’incidenza</p>
44	84.16.b - Strutture ricettive extra alberghiere	<p>Eliminare la frase “Fino alla vigenza dell’attuale quantificazione del budget volumetrico individuato dal PdP, e attribuito ai sensi dell’art. 84.15.a, non sono consentiti aumenti di volumetria ad eccezione degli immobili relativi alle aziende agricole, ricadenti nelle Aree di Protezione (P) e in quelle di Promozione Economica e Sociale (PS). Nel caso di sopraggiunte disposizioni normative afferenti al budget da parte dell’Ente parco, il Comune provvederà alla assegnazione della nuova quota edificatoria nell’ambito degli interventi consentiti dall’art. 29bis del PdP”</p>	<p>tale precisazione normativa era scaturita durante gli incontri preliminari di stesura del piano quando questo Ente era in procinto di formalizzare una variante parziale al Piano del Parco che eliminava i limiti di volumetria del budget. tale indirizzo politico/amministrativo è stato sospeso in quanto gli stessi comuni valutavano una variante parziale al PdP non sufficiente. Tale indicazione è quindi superata e andrà eliminata anche in virtù del fatto che i possibili impatti rispetto alla non determinazioni del potenziale consumo di suolo , delle diverse pressioni antropiche e delle implicazioni ambientali e paesaggistiche non sono state valutate in questa sede di adeguamento del PRG al Piano del Parco nella VAS e nella Valutazione d’incidenza</p>
45	84.16.c - Stabilimenti balneari	<p>Al co. 1 fine primo periodo sostituire la parola “gli” con le parole “non sono ammessi” e la parola “dovranno” con le parole “ogni tipo di intervento dovrà”</p>	<p>Nel rispetto dell’art. 30 del qP 02 del PdP</p>
46	84.16.c - Stabilimenti balneari	<p>Eliminare la frase “Fino alla vigenza dell’attuale quantificazione del budget volumetrico individuato dal PdP, e attribuito ai sensi dell’art. 84.15.a, non sono consentiti aumenti di volumetria ad</p>	<p>tale precisazione normativa era scaturita durante gli incontri preliminari di stesura del piano quando questo Ente era in procinto di formalizzare una variante parziale al Piano del Parco che eliminava i limiti di volumetria del budget. tale</p>

		eccezione degli immobili relativi alle aziende agricole, ricadenti nelle Aree di Protezione (P) e in quelle di Promozione Economica e Sociale (PS). Nel caso di sopraggiunte disposizioni normative afferenti al budget da parte dell'Ente parco, il Comune provvederà alla assegnazione della nuova quota edificatoria nell'ambito degli interventi consentiti dall'art. 30 del PdP"	indirizzo politico/amministrativo è stato sospeso in quanto gli stessi comuni valutavano una variante parziale al PdP non sufficiente. Tale indicazione è quindi superata e andrà eliminata anche in virtù del fatto che i possibili impatti rispetto alla non determinazioni del potenziale consumo di suolo , delle diverse pressioni antropiche e delle implicazioni ambientali e paesaggistiche non sono state valutate in questa sede di adeguamento del PRG al Piano del Parco nella VAS e nella Valutazione d'incidenza
47	84.16.e - Country house	Modificare il riferimento nel titolo ed al comma 1 sostituendo "Country house" con "Attività ricettiva rurale"	Nel rispetto delle nuove disposizioni di cui alla L.R. 9/2006
48	84.16.e - Country house	Eliminare al co. 1 la frase "Nel caso di sopraggiunte disposizioni normative afferenti al budget da parte dell'Ente parco, il Comune provvederà alla assegnazione della nuova quota edificatoria nell'ambito degli interventi consentiti dall'art. 33 del PdP"	tale precisazione normativa era scaturita durante gli incontri preliminari di stesura del piano quando questo Ente era in procinto di formalizzare una variante parziale al Piano del Parco che eliminava i limiti di volumetria del budget. tale indirizzo politico/amministrativo è stato sospeso in quanto gli stessi comuni valutavano una variante parziale al PdP non sufficiente. Tale indicazione è quindi superata e andrà eliminata anche in virtù del fatto che i possibili impatti rispetto alla non determinazioni del potenziale consumo di suolo , delle diverse pressioni antropiche e delle implicazioni ambientali e paesaggistiche non sono state valutate in questa sede di adeguamento del PRG al Piano del Parco nella VAS e nella Valutazione d'incidenza
49	84.17.a - Sorvolo del territorio	Si suggerisce di stralciare intero articolo.	In quanto disciplina non riferibile a quella della pianificazione generale urbanistica.
50	84.17.b - Cartellonistica pubblicitaria	al co 1 sostituire "Aree di Promozione socio economica" con "Aree di Promozione economica e sociale"	Derivante da refuso Ns piano ma più corretta dicitura art. 12 L. 314/91
51	84.17.g.- Norme varie	Sostituire il co 3 con il presente "3 Nelle aree SIC e ZPS gli interventi devono essere sottoposti a Valutazione di Incidenza nel rispetto e secondo quanto stabilito dalla normativa di settore e da quella Regionale ."	La Regione Marche disciplina con apposite DGR la materia della Valutazione d'incidenza che cerca di migliorare modificando le proprie linee guida ed è dunque conveniente non imbrigliare con normative cogenti una disciplina che ha propria ed autonoma normativa (ora in vigore la DGR n. 220/15 e ss.mm. e ii.)
52	Art. 84.18 – UTE Ambito Collinare: Norme Generali Prescrittive	Aggiungere al co. 1 la seguente frase "All'immobile realizzato si applica il vincolo di destinazione d'uso di almeno 20 anni"	Nel rispetto del co. 5 dell'art. 41 del ap 02 del PdP
53	Art. 84.18 – UTE Ambito	Inserire la frase "escluso il	Nel rispetto del co. 3 dell'art. 42 del qP

	Collinare: Norme Generali Prescrittive	calcestruzzo armato” dopo le parole “con materiali misti,”	02 del PdP
54	Art. 84.18 – UTE Ambito Collinare: Norme Generali Prescrittive	Al co. 6 sostituire la parola “prioritario” con la parola “comunitario”	Definizione più corretta rispetto alla pianificazione del Piano di Gestione Siti natura 2000
55	Art. 84.18 – UTE Ambito Collinare: Norme Generali Prescrittive	Eliminare l'intero comma 8	tale precisazione normativa era scaturita durante gli incontri preliminari di stesura del piano quando questo Ente era in procinto di formalizzare una variante parziale al Piano del Parco che eliminava i limiti di volumetria del budget. tale indirizzo politico/amministrativo è stato sospeso in quanto gli stessi comuni valutavano una variante parziale al PdP non sufficiente. Tale indicazione è quindi superata e andrà eliminata anche in virtù del fatto che i possibili impatti rispetto alla non determinazioni del potenziale consumo di suolo , delle diverse pressioni antropiche e delle implicazioni ambientali e paesaggistiche non sono state valutate in questa sede di adeguamento del PRG al Piano del Parco nella VAS e nella Valutazione d'incidenza
56	Art 84.18.1 - UTE C1a Valle Miano	Sostituire il co 1 con il seguente “1 Oltre alle disposizioni normative di carattere Generale di cui al CAPO II valgono le norme per gli interventi relativi alla realizzazione della Porta del Parco così come indicato nell’ APO-F di cui all’ art. 84.20 e delle eventuali UMI di cui all’art. 84.21”	Tale suggerimento è scaturito dal fatto che dalla lettura poteva essere interpretata la sola possibilità prevista in tale zona. si consiglia di sostituire il primo comma così come proposto in tutti gli articoli simili
57	Art 84.18.1 - UTE C1a Valle Miano	Al comma 2 deve essere specificato cosa si intende per “spazi di sosta” e se gli stessi comprendono anche i parcheggi stagionali di cui all’art. 72 comma 16 della NTA del PRG	La norma potrebbe essere interpretata in maniera diversificata senza essere valutata la sua portata in sede di VAS. Tale disposizione andrà corretta in ogni articolo in cui è riportata.
58	Art 84.18.1 - UTE C1a Valle Miano	al comma 5 inserire alla fine la seguente frase “nel rispetto degli interventi ammessi dalla presenti NTA”	Senza tale precisazione poteva risultare una deroga generalizzata senza una opportuna valutazione propedeutica in fase di VAS.
59	Art.84.18.2 - UTE C1b Monte Baldino	Al comma 2 va inserita all’inizio la frase “è vietata ogni nuova edificazione ad eccezione degli ” al posto di “Sono inoltre consentiti gli”	Nel rispetto dell’art. 53 del qP 02 del PdP
60	Art.84.18.2 - UTE C1b Monte Baldino	al comma 6 inserire alla fine la seguente frase “nel rispetto degli interventi ammessi dalla presenti NTA”	Senza tale precisazione poteva risultare una deroga generalizzata senza una opportuna valutazione propedeutica in fase di VAS.
61	Art.84.18.3 - UTE C1c Montacuto	Eliminare la frase seguente al co 2 “Fino alla vigenza dell’attuale quantificazione del budget volumetrico individuato dal PdP, e	tale precisazione normativa era scaturita durante gli incontri preliminari di stesura del piano quando questo Ente era in procinto di formalizzare una variante

		<p>attribuito ai sensi dell'art. 84.15, non sono consentiti aumenti di volumetria ad eccezione degli immobili relativi alle aziende agricole, ricadenti nelle Aree di Protezione (P) e in quelle di Promozione Economica e Sociale (PS). Nel caso di sopraggiunte disposizioni normative afferenti al budget da parte dell'Ente Parco, il Comune provvederà alla assegnazione della nuova quota edificatoria nell'ambito degli interventi consentiti dal PdP.</p>	<p>parziale al Piano del Parco che eliminava i limiti di volumetria del budget. tale indirizzo politico/amministrativo è stato sospeso in quanto gli stessi comuni valutavano una variante parziale al PdP non sufficiente. Tale indicazione è quindi superata e andrà eliminata anche in virtù del fatto che i possibili impatti rispetto alla non determinazioni del potenziale consumo di suolo , delle diverse pressioni antropiche e delle implicazioni ambientali e paesaggistiche non sono state valutate in questa sede di adeguamento del PRG al Piano del Parco nella VAS e nella Valutazione d'incidenza</p>
62	Art.84.18.3 - UTE C1c Montacuto	<p>al comma 6 inserire alla fine la seguente frase “nel rispetto degli interventi ammessi dalla presenti NTA”</p>	<p>Senza tale precisazione poteva risultare una deroga generalizzata senza una opportuna valutazione propedeutica in fase di VAS.</p>
63	Art.84.18.4 - UTE C1d Villa Bosdari	<p>al comma 7 inserire alla fine la seguente frase “nel rispetto degli interventi ammessi dalla presenti NTA”</p>	<p>Senza tale precisazione poteva risultare una deroga generalizzata senza una opportuna valutazione propedeutica in fase di VAS.</p>
64	Art.84.18.5 - UTE C1e Varano	<p>Eliminare la seguente frase al comma 2 ed al comma 4 “Fino alla vigenza dell'attuale quantificazione del budget volumetrico individuato dal PdP, e attribuito ai sensi dell'art. 84.15, non sono consentiti aumenti di volumetria ad eccezione degli immobili relativi alle aziende agricole, ricadenti nelle Aree di Protezione (P) e in quelle di Promozione Economica e Sociale (PS). Nel caso di sopraggiunte disposizioni normative afferenti al budget da parte dell'Ente parco, il Comune provvederà alla assegnazione della nuova quota edificatoria nell'ambito degli interventi consentiti dal PdP”</p>	<p>tale precisazione normativa era scaturita durante gli incontri preliminari di stesura del piano quando questo Ente era in procinto di formalizzare una variante parziale al Piano del Parco che eliminava i limiti di volumetria del budget. tale indirizzo politico/amministrativo è stato sospeso in quanto gli stessi comuni valutavano una variante parziale al PdP non sufficiente. Tale indicazione è quindi superata e andrà eliminata anche in virtù del fatto che i possibili impatti rispetto alla non determinazioni del potenziale consumo di suolo , delle diverse pressioni antropiche e delle implicazioni ambientali e paesaggistiche non sono state valutate in questa sede di adeguamento del PRG al Piano del Parco nella VAS e nella Valutazione d'incidenza</p>
65	Art.84.18.6 - UTE C1f Angeli di Varano	<p>Eliminare la seguente frase al comma 2 “Fino alla vigenza dell'attuale quantificazione del budget volumetrico individuato dal PdP, e attribuito ai sensi dell'art. 84.15, non sono consentiti aumenti di volumetria ad eccezione degli immobili relativi alle aziende agricole, ricadenti nelle Aree di Protezione (P) e in quelle di Promozione Economica e Sociale (PS). Nel caso di sopraggiunte disposizioni normative afferenti al budget da parte dell'Ente parco, il Comune provvederà alla</p>	<p>tale precisazione normativa era scaturita durante gli incontri preliminari di stesura del piano quando questo Ente era in procinto di formalizzare una variante parziale al Piano del Parco che eliminava i limiti di volumetria del budget. tale indirizzo politico/amministrativo è stato sospeso in quanto gli stessi comuni valutavano una variante parziale al PdP non sufficiente. Tale indicazione è quindi superata e andrà eliminata anche in virtù del fatto che i possibili impatti rispetto alla non determinazioni del potenziale consumo di suolo , delle diverse pressioni antropiche e delle</p>

		assegnazione della nuova quota edificatoria nell'ambito degli interventi consentiti dal PdP”	implicazioni ambientali e paesaggistiche non sono state valutate in questa sede di adeguamento del PRG al Piano del Parco nella VAS e nella Valutazione d'incidenza
66	Art.84.18.6 - UTE C1f Angeli di Varano	al comma 4 inserire alla fine la seguente frase “nel rispetto degli interventi ammessi dalla presenti NTA”	Senza tale precisazione poteva risultare una deroga generalizzata senza una opportuna valutazione propedeutica in fase di VAS.
67	Art.84.18.7 - UTE C2a San Germano	al comma 2 inserire alla fine la seguente frase “nel rispetto degli interventi ammessi dalla presenti NTA”	Senza tale precisazione poteva risultare una deroga generalizzata senza una opportuna valutazione propedeutica in fase di VAS.
68	Art.84.18.9 - UTE C3a Poggio	Eliminare la seguente frase al comma 2 “Fino alla vigenza dell'attuale quantificazione del budget volumetrico individuato dal PdP, e attribuito ai sensi dell'art. 84.15, non sono consentiti aumenti di volumetria ad eccezione degli immobili relativi alle aziende agricole, ricadenti nelle Aree di Protezione (P) e in quelle di Promozione Economica e Sociale (PS). Nel caso di sopraggiunte disposizioni normative afferenti al budget da parte dell'Ente parco, il Comune provvederà alla assegnazione della nuova quota edificatoria nell'ambito degli interventi consentiti dal PdP”	tale precisazione normativa era scaturita durante gli incontri preliminari di stesura del piano quando questo Ente era in procinto di formalizzare una variante parziale al Piano del Parco che eliminava i limiti di volumetria del budget. tale indirizzo politico/amministrativo è stato sospeso in quanto gli stessi comuni valutavano una variante parziale al PdP non sufficiente. Tale indicazione è quindi superata e andrà eliminata anche in virtù del fatto che i possibili impatti rispetto alla non determinazioni del potenziale consumo di suolo , delle diverse pressioni antropiche e delle implicazioni ambientali e paesaggistiche non sono state valutate in questa sede di adeguamento del PRG al Piano del Parco nella VAS e nella Valutazione d'incidenza
69	Art.84.18.9 - UTE C3a Poggio	al comma 4 inserire alla fine la seguente frase “nel rispetto degli interventi ammessi dalla presenti NTA”	Senza tale precisazione poteva risultare una deroga generalizzata senza una opportuna valutazione propedeutica in fase di VAS.
70	Art.84.18.10 - UTE C3b Massignano	Eliminare la seguente frase al comma 2 “Fino alla vigenza dell'attuale quantificazione del budget volumetrico individuato dal PdP, e attribuito ai sensi dell'art. 84.15, non sono consentiti aumenti di volumetria ad eccezione degli immobili relativi alle aziende agricole, ricadenti nelle Aree di Protezione (P) e in quelle di Promozione Economica e Sociale (PS). Nel caso di sopraggiunte disposizioni normative afferenti al budget da parte dell'Ente parco, il Comune provvederà alla assegnazione della nuova quota edificatoria nell'ambito degli interventi consentiti dal PdP”	tale precisazione normativa era scaturita durante gli incontri preliminari di stesura del piano quando questo Ente era in procinto di formalizzare una variante parziale al Piano del Parco che eliminava i limiti di volumetria del budget. tale indirizzo politico/amministrativo è stato sospeso in quanto gli stessi comuni valutavano una variante parziale al PdP non sufficiente. Tale indicazione è quindi superata e andrà eliminata anche in virtù del fatto che i possibili impatti rispetto alla non determinazioni del potenziale consumo di suolo , delle diverse pressioni antropiche e delle implicazioni ambientali e paesaggistiche non sono state valutate in questa sede di adeguamento del PRG al Piano del Parco nella VAS e nella Valutazione d'incidenza
71	Art.84.18.10 - UTE C3b Massignano	al comma 3 inserire alla fine la seguente frase “nel rispetto degli	Senza tale precisazione poteva risultare una deroga generalizzata senza una

		interventi ammessi dalla presenti NTA”	opportuna valutazione propedeutica in fase di VAS.
72	Art.84.18.11 - UTE C3c Monte Colombo	al comma 3 inserire alla fine la seguente frase “nel rispetto degli interventi ammessi dalla presenti NTA”	Senza tale precisazione poteva risultare una deroga generalizzata senza una opportuna valutazione propedeutica in fase di VAS.
73	Art. 84.19 - UTE - Ambito Naturale: Norme Generali Prescrittive	I commi 3 e 6 potrebbero essere stralciati	in quanto non direttamente pertinenti in una normativa urbanistica, ma di altro settore
74	Art. 84.19.1 - UTE N1a Passetto	Al comma 3 si consiglia di indicare pedissequamente l’art. 132 del qP 02 del PdP in sostituzione del primo periodo “Per quanto riguarda il complesso delle “grotte”, in assenza di una specifica regolamentazione di competenza comunale, sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria”	La norma così scritta infatti non prevede la possibilità di alcun intervento oltre la manutenzione ordinaria anche in presenza di piano attuativo di recupero. se però è questa l’intenzione del PRG potrà essere non tenuto in considerazione tale rilievo.
75	Art. 84.19.1 - UTE N1a Passetto	al comma 7 inserire alla fine la seguente frase “nel rispetto degli interventi ammessi dalla presenti NTA”	Senza tale precisazione poteva risultare una deroga generalizzata senza una opportuna valutazione propedeutica in fase di VAS.
76	Art. 84.19.2 - UTE N1b Scalaccia	Al comma 2 si consiglia di indicare pedissequamente il co 2 dell’art. 140 del qP 02 del PdP in sostituzione del primo periodo “Per quanto riguarda il complesso delle “grotte”, in assenza di una specifica regolamentazione di competenza comunale, sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria”	La norma così scritta infatti non prevede la possibilità di alcun intervento oltre la manutenzione ordinaria anche in presenza di piano attuativo di recupero. se però è questa l’intenzione del PRG potrà essere non tenuto in considerazione tale rilievo.
77	Art. 84.19.2 - UTE N1b Scalaccia	Alla fine del co. 1 inserire la presente frase “è vietata ogni nuova edificazione, anche in sottosuolo”	Nel rispetto del co 1 dell’art. 140 del qP 02 del PdP
78	Art. 84.19.2 - UTE N1b Scalaccia	al comma 5 inserire alla fine la seguente frase “nel rispetto degli interventi ammessi dalla presenti NTA”	Senza tale precisazione poteva risultare una deroga generalizzata senza una opportuna valutazione propedeutica in fase di VAS.
79	Art. 84.19.3 - UTE N1c Trave Nord	Al comma 2 si consiglia di indicare pedissequamente il co 2 dell’art. 145 del qP 02 del PdP in sostituzione del primo periodo “Per quanto riguarda il complesso delle “grotte”, in assenza di una specifica regolamentazione di competenza comunale, sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria”	La norma così scritta infatti non prevede la possibilità di alcun intervento oltre la manutenzione ordinaria anche in presenza di piano attuativo di recupero. se però è questa l’intenzione del PRG potrà essere non tenuto in considerazione tale rilievo.
80	Art. 84.19.3 - UTE N1c Trave Nord	Alla fine del co. 1 inserire la presente frase “è vietata ogni nuova edificazione, anche in sottosuolo”	Nel rispetto del co 1 dell’art. 145 del qP 02 del PdP
81	Art. 84.19.4 - UTE N1d Trave Sud	al comma 4 inserire alla fine la seguente frase “nel rispetto degli interventi ammessi dalla presenti	Senza tale precisazione poteva risultare una deroga generalizzata senza una opportuna valutazione propedeutica in

		NTA”	fase di VAS.
82	Art. 84.19.5 - UTE N1e Mezzavalle	Alla fine del co. 1 inserire la presente frase “è vietata ogni nuova edificazione, anche in sottosuolo”	Nel rispetto del co 1 dell’art. 153 del qP 02 del PdP
83	Art. 84.19.5 - UTE N1e Mezzavalle	Al co 9 eliminare la frase “e previo rilascio del nulla osta da parte del Parco”	In quanto potrebbe generare interpretazioni favorevoli circa la non necessità dei nullaosta per gli altri interventi . anche senza la dicitura è necessario il nullaosta sempre se previsto dal Piano del Parco e dal regolamento.
84	Art. 84.19.5 - UTE N1e Mezzavalle	al comma 14 inserire alla fine la seguente frase “nel rispetto degli interventi ammessi dalla presenti NTA”	Senza tale precisazione poteva risultare una deroga generalizzata senza una opportuna valutazione propedeutica in fase di VAS.
85	Art. 84.19.2 - UTE N1b Scalaccia Art. 84.19.3 - UTE N1c Trave Nord Art. 84.19.3 - UTE N1c Trave Nord Art. 84.19.4 - UTE N1d Trave Sud Art. 84.19.5 - UTE N1e Mezzavalle	Eliminare tra gli usi previsti l’ “U4/25 (limitatamente a parcheggi a raso)”	In quanto zona di Ro non raggiunta da strade carrabili.
86	Art. 84.19.6 - UTE N1f Monte dei Corvi	al comma 6 inserire alla fine la seguente frase “nel rispetto degli interventi ammessi dalla presenti NTA”	Senza tale precisazione poteva risultare una deroga generalizzata senza una opportuna valutazione propedeutica in fase di VAS.
87	Art. 84.19.7 - UTE N1g – Portonovo	al comma 13 inserire alla fine la seguente frase “nel rispetto degli interventi ammessi dalla presenti NTA”	Senza tale precisazione poteva risultare una deroga generalizzata senza una opportuna valutazione propedeutica in fase di VAS.
88	Art. 84.19.8 - UTE N1h Due Sorelle	Stralciare i commi 2, 3, 4, 5 e gli usi ammessi e sostituire il co 1 con il seguente “in questa uTE l’ambiente naturale deve essere conservato nella sua integrità”	l’area ricompresa nella uTE di riferimento del Comune di Ancona tutta in zona di Riserva Integrale ed in quanto tale non possono essere previsti interventi di alcun tipo
89	Art. 84.19.9 - UTE N2a Monte Conero	al comma 17 inserire alla fine la seguente frase “nel rispetto degli interventi ammessi dalla presenti NTA”	Senza tale precisazione poteva risultare una deroga generalizzata senza una opportuna valutazione propedeutica in fase di VAS.
90	Art. 84.20.1 APO - A AREA URBANA DELLE FRAZIONI	Eliminare al secondo periodo la frase “Nel caso di sopraggiunte disposizioni normative afferenti al budget da parte dell’Ente parco, il Comune provvederà alla assegnazione della nuova quota edificatoria nell’ambito degli interventi consentiti dal PdP”	tale precisazione normativa era scaturita durante gli incontri preliminari di stesura del piano quando questo Ente era in procinto di formalizzare una variante parziale al Piano del Parco che eliminava i limiti di volumetria del budget. tale indirizzo politico/amministrativo è stato sospeso in quanto gli stessi comuni valutavano una variante parziale al PdP non sufficiente. Tale indicazione è quindi superata e andrà eliminata anche in virtù del fatto che i possibili impatti rispetto alla non determinazioni del potenziale consumo di suolo , delle diverse pressioni antropiche e delle implicazioni ambientali e paesaggistiche

			non sono state valutate in questa sede di adeguamento del PRG al Piano del Parco nella VAS e nella Valutazione d'incidenza
91	Art. 84.20.2 - APO-B Area di Portonovo	<p>Modificare il quarto periodo nel seguente modo: "Il Piano Attuativo stabilirà le aree e gli edifici a cui applicare il grado di tutela PS (Aree di Promozione economica e sociale) nei limiti delle zone destinate a viabilità, parcheggi, servizi pubblici o d'interesse pubblico, sosta attrezzata per i fruitori, attrezzature di ristoro e di servizio per la balneazione, campeggi, attrezzature di servizio della pesca e del rimessaggio e aree di pertinenza degli edifici esistenti (attrezzature ricettive e residenza) così come cartografate nell'elaborato 10 del PPE vigente al momento dell'approvazione del Piano del Parco".</p> <p>Conseguentemente nella tavola "P.3.9.2. TAV. 8N - VARIANTE" andranno indicate le aree Ps e ridimensionate le aree Ro ai limiti sopra indicati o previsto in legenda una campitura diversa per l'APO in questione demandando la giusta delimitazione delle zone Ps ed Ro al Piano attuativo di cui sopra.</p>	Nel rispetto del co. 3 art. 174 del qp 02 del PdP
92	Art. 84.20.2 - APO-B Area di Portonovo	Inserire il seguente obiettivo 5 per l'ambito della Baia compreso tra il Molo e Mezzavalle andrà perseguito l'obiettivo di liberazione dagli immobili e allargamento della spiaggia e di liberazione del retro spiaggia dalla sosta delle autovetture e individuazione di UMI specifiche per ospitare i locali del "Mosciolo Selvatico di Portonovo", seguendo le azioni e nei limiti massimi dimensionali indicati negli "incentivi" all'art. 228 del qp 02 del Piano del Parco.	Il Prg in adeguamento al PdP ha scelto di non adeguarsi alle dinamiche progressive per il conseguimento degli Obiettivi, azioni e Norme specifiche per l'ambito della Baia compreso tra il Molo e Mezzavalle previsti all'rt. 228 dell'APS 6 Portonovo. tale scelta si ritiene nelle possibilità stesse dell'adeguamento fino al limite di riprendere tali obiettivi negli obiettivi generali per l'ambito considerato . Inoltre si ritiene precisare il termine liberazione, che derivante da Ns norma, in quanto tale precisazione potrebbe aiutare in una migliore lettura della norma e comprensione della stessa rispetto all'indirizzo dell'Ente Parco.
93	Art. 84.20.3 APO - C AREA DI MEZZAVALLE	Modificare il quinto periodo nel seguente modo: "Il Piano Attuativo stabilirà le aree e gli edifici a cui applicare il grado di tutela PS (Aree di Promozione economica e sociale) nei limiti dell'area di sedime degli immobili esistenti con titolo edilizio legittimo"	Nel rispetto della let. a) del co.1 dell'art. 39 del qp 02 del PdP
94	Art. 84.20.4 APO - D	Modificare il quarto periodo nel	Nel rispetto della let. c) del co.1 dell'art.

	AREA CAVA DEL POGGIO	<p>seguinte modo: “Il Piano Attuativo stabilirà le aree e gli edifici a cui applicare il grado di tutela PS (Aree di Promozione economica e sociale) agli immobili esistenti e comunque nei limiti dell’azzonamento previsto nel PRG Vigente come area “aree progetto per servizi territoriali prevalentemente costruite _APC 26 C” al momento dell’approvazione del Piano del Parco”.</p> <p>Conseguentemente nella tavola “P.3.9.2.TAV. 8N – VARIANTE” andrà modificata l’area Ps con area Ro ed indicato il limite “aree progetto per servizi territoriali prevalentemente costruite _APC 26 C” al momento dell’approvazione del Piano del Parco, come ambito ove poter prevedere “interventi di ristrutturazione attraverso la demolizione con ricostruzione o interventi con demolizione e ricostruzione (agli immobili ricostruiti viene attribuito il livello di tutela PS anche se prevedono la ricomposizione plani volumetrica con forme architettoniche diverse da quelle preesistenti e/o con eventuale modifica dell’area di sedime degli edifici preesistenti e della sagoma)”</p>	39 e art. 202 (che vieta ogni nuova edificazione) del qp 02 del PdP e seconda parte comma 5 art. 1.4 del Regolamento del Parco; per l’attuazione di quanto indicato all’art. 290 “APS 8 a”.
95	Art. 84.20.5 APO - E AREA PASSETTO	Modificare il terzo periodo nel seguente modo: “Il Piano Attuativo stabilirà le aree e gli edifici a cui applicare il grado di tutela PS (Aree di Promozione economica e sociale) nei limiti delle zone PS individuate nella tavola qp 01 del Piano del Parco”	Nel rispetto del co.3 dell’art. 39 del qp 02 del PdP
96	Art. 84.20.5 APO - E AREA PASSETTO Art. 84.20.2 - APO-B Area di Portonovo	Si ritiene utile indicare nei due articoli dopo le parole “La quota SUL aggiuntiva, definita in sede di Piano Attuativo, può essere variata rispettando la quantità complessiva con quella della APO B/e - AREA PORTONOVO/PASSETTO” la seguente frase “ tale possibilità dovrà essere demandata ad una specifica Valutazione Ambientale Strategica ed a opportuna Valutazione d’incidenza”	Per le APO B ed E è prevista la previsione di poter variare la quota SUL aggiuntiva, in sede di Piano Attuativo, rispettando la quantità complessiva delle due, senza prendere ad esame in sede di VAS e di valutazione d’incidenza tale portata della norma; si precisa però che con questo parere è stato valutata l’ipotesi di 300 mq per la APO B e di 700 mq per la APO E. Tale nostra indicazione a carattere di suggerimento fatto salvo il parere della Provincia di Ancona qualora più restrittivo nel senso di un stralcio completo di tale possibilità in quanto non sottoposta a Valutazione d’incidenza.

97	Art. 84.20.6 APO - F AREA PORTA DEL PARCO - Loc. Vallemiano	Modificare il terzo periodo nel seguente modo: "Il Piano Attuativo stabilirà le aree e gli edifici a cui applicare il grado di tutela PS (Aree di Promozione economica e sociale) nei limiti delle aree individuate dal PRG Vigente come ZTO A, B, C, D ed F di cui al DM 1444/68 al momento dell'approvazione del Piano del Parco.	Nel rispetto della let. c) del co.1 dell'art. 39 del qp 02 del PdP
98	Tav P.3.11.2. TAV. 8Q - VARIANTE	Sostituire nella tavola P.3.11.2. TAV. 8Q - VARIANTE le indicazioni zona Massignano individuate con le lettere C2 e C3 con E2 ed E3	Sistemare il refuso

Rilievi da Valutazione d'incidenza

Numero rilievo	Riferimento posizione NTA	Modifiche da apportare	Motivazioni
01v	Per tutte le azioni e gli usi previsti	Per tutte le azioni previste all'interno dei Siti N2000 dovrà essere rispettato il <i>Divieto di modifiche all'uso del suolo nelle aree classificate come habitat di interesse comunitario tenendo in considerazione le informazioni nei FS e le potenzialità della presenza</i> , come pure, in tutto il territorio del Parco, dovrà essere garantita la tutela delle specie rare della flora e delle <i>specie particolarmente protette</i> . A tal fine sarà di fondamentale importanza che i progetti siano dotati di rilievi accurati sia della vegetazione che della flora presente.	Scheda azione RE_02 del PdGN2000; Art. 10.1 del Regolamento.
02v	Per tutte le azioni e gli usi previsti	Per tutte le azioni previste gli interventi e gli usi non dovranno comportare un depauperamento della valenza ecologica dei luoghi ma al contrario un potenziamento; si ritiene opportuno evidenziare che ogni singolo progetto dovrà dimostrare il miglioramento ecologico eventualmente anche mediante la rinaturalizzazione e/o il potenziamento ecologico di aree contermini a quelle in cui è attualmente prevista la realizzazione delle azioni.	Art. 1 del Quaderno 3 del PdP; Art. 3.27 e 3.28 del Regolamento del Parco; In coerenza con gli obiettivi della Variante al PRG mutuati dal PdP (cui corrispondono alcuni indicatori di risutato) e con le finalità della VAS;
03v	Per tutte le azioni e gli usi previsti	Inserire la seguente norma: sono fatte salve le norme dettate dal Piano del Parco del Conero; qualora in contrasto si applicano le	Ai sensi dell'art. 9 del Quaderno 3 del PdP in nessun caso la proposta progettuale può comportare il contrasto e l'incoerenza con gli obiettivi specifici

		norme più restrittive.	degli AT, gli indirizzi normativi dei SAT, le norme prescrittive delle UTE del PdP, pena la valutazione di incompatibilità della trasformazione prevista.
04v	Parcheggi	I singoli progetti dovranno sia giustificare correttamente l'esigenza della realizzazione dei nuovi parcheggi, sia mirare alla massima eco-compatibilità dell'intervento, mediante la progettazione integrata seguendo quanto previsto dal Me.V.I, con l'obiettivo di minimizzare gli impatti negativi e massimizzare quelli positivi dell'intervento stesso. Ogni progetto dovrà essere anche assoggettato a Valutazione di Incidenza, che dovrà valutare non solo gli impatti legati alla realizzazione dell'opera, ma anche quelli legati alla sua fruizione, in particolare se dalla realizzazione di nuovi parcheggi potrà derivare un aumento della fruizione delle aree naturali.	Al fine di una più esaustiva analisi degli interessi pubblici coinvolti anche di natura ambientale e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera, e nel rispetto della scheda azione IA 29 del piano di gestione Natura 2000; Art. 1 Quaderno 3 del PdP; Art. 3.27 e 3.28 del Regolamento del Parco.
05v	APC 34– ZTF Massignano	In coerenza con le prescrizioni all'art. 28 – Parcheggi sotto riportate è prescritto l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica in sostituzione del cemento armato e l'entità massima degli sbancamenti e dei riporti dovrà essere ridimensionata a 2,00 ml.	Art. 10 Quaderno 2 del PdP; Art. 9 Quaderno 3 del PdP; Art. 3.31 del Regolamento del Parco; Art. 40 ter del PdP, comma 5;
06v	azione M1.4* - Apo C2 – Zona per servizi nell'area di Mezzavalle; Art. 84.20.3 APO - C Area di Mezzavalle	tutti i parcheggi dovranno essere posizionati unicamente nelle aree di Protezione e dovranno essere della tipologia stagionale e reversibile.	Piano del Parco, APS 4, azione 4; Art. 12, co. b) della L.394/91; Art. 201, comma 2 del PdP;
		L'eventuale realizzazione dei parcheggi a "Portonovo alto" è vincolata all'attuazione della progettazione integrata di cui all'azione 4 dell'APS 6 e dell'azione 4 dell'APS 4, oltre che alla realizzazione del PUMS (rif. Scheda Azione IA_29 del PdGN2000.	Piano del Parco, combinato disposto dell'APS 6, azioni 1 e 4 e dell'APS 4 azione 4; Scheda Azione IA_29 del PdGN2000.
		Preventivamente alla realizzazione di nuovi parcheggi (temporanei e reversibili) a monte, dovrà essere riqualficato il parcheggio esistente. La riqualficazione del parcheggio a monte esistente dovrà tendere al miglioramento ecologico-	Piano del Parco, APS 6, azione 4;

		<p>ambientale con aumento della permeabilità. Inoltre si ritiene opportuno che venga ulteriormente integrato il verde presente, oltre a prevedere azioni volte a migliorare le funzionalità ecologiche dell'area con apposito progetto.</p>	
		<p>Il progetto relativo ai parcheggi reversibili dovrà comprendere anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la riqualificazione ambientale e paesaggistica degli attuali spazi di sosta e soluzioni volte a garantire la limitazione della sosta libera lungo la strada provinciale e rischi per la sicurezza degli utenti (ad esempio recintando le piazzole attualmente utilizzate come parcheggi con staccionate volte a consentire l'accesso solo a piedi, attrezzando eventualmente le stesse con arredi volti a favorire l'osservazione del panorama); - la definizione del carico massimo antropico sostenibile in funzione della salvaguardia degli equilibri presenti e al fine di evitare compromissioni irreversibili degli ecosistemi naturali; - il contestuale miglioramento del servizio di bus navetta da e per la Baia. 	<p>Piano del Parco, APS 4, obiettivo 4 e azioni 3 e 4; In coerenza con gli obiettivi ambientali del Variante (vedi indicatore VAS per il tema Servizi Pubblici); Scheda_azione IA_29 del PdGN2000; Obiettivi Generali di ATC e ATN</p> <p>La realizzazione di nuovi parcheggi, se non contemporanea alla dismissione di parcheggi esistenti, porterebbe ad un aumento del carico antropico in netto contrasto con gli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000. A livello di Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 in più parti vengono presi in considerazione fattori di impatto o "pressioni" legati al carico antropico sulle spiagge ed al traffico veicolare. In particolare il PdGN2000 prevede di raggiungere gli obiettivi di conservazione grazie ad una diminuzione degli impatti legati al carico antropico sulle spiagge del Conero (a livello delle Schede_azione RE_17 – <i>Regolamentazione accesso nelle aree costiere più sensibili</i> e IA_RE_25 – <i>Definizione di accordi con i comuni per la individuazione e il mantenimento di porzioni di costa e di spiaggia a controllata intensività di utilizzazione</i>), e un contenimento della pressione e degli impatti sulla fauna causati dal traffico veicolare (a livello di Schede_azione IA_13 – <i>Messa in sicurezza delle principali infrastrutture viarie mediante barriere e tunnel sottostradali</i>, IA_26 – <i>Rifunzionalizzazione ecologica infrastrutture viarie</i> e IA_29 – <i>Piano di regolamentazione del traffico e PUMS – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile</i>);</p>

		<p>Per quanto riguarda le aree a Riserva Orientata poste al margine meridionale del perimetro dell'azione, si ritiene opportuno verificare la fattibilità per il Comune di estendere il perimetro dell'azione fino al margine del fosso, così che, il progetto per l'individuazione e la sistemazione delle aree da destinare a parcheggi temporanei e reversibili, possa prevedere anche un progetto di rinaturalizzazione di tutto il tratto a ridosso del fosso, con finalità compensative degli impatti antropici legati al traffico veicolare nel periodo di utilizzo.</p>	<p>Art. 1 del Quaderno 3 del PdP; Art. 3.27 e 3.28 del Regolamento del Parco; Proposta volta a consentire un intervento di mitigazione/compensazione.</p>
		<p>Gli usi previsti andranno ridotti a quelli a quelli utili all'attuazione dell'APS 4. In fase di redazione del Piano Attuativo il grado di tutela PS (Aree di Promozione Economica e Sociale) potrà essere eventualmente assegnato esclusivamente agli edifici che necessitano di ampliamento volumetrico finalizzato alle dotazioni igienico-sanitarie.</p>	<p>APS 4 del PdP; Art. 12, co. b) e c) della L.394/91</p>
07v	Art. 28: (...) <i>Zone per parcheggi</i>	<p>Le prescrizioni dello Studio di Incidenza <i>Perimetrazione del parcheggio con formazioni arbustive lineari. Interruzione della continuità delle aree di sosta con elementi di separazione a verde in aiuola continua</i> andranno estese a tutti i parcheggi, sia fuori che dentro i Siti Natura 2000.</p>	Studio di Incidenza
		<p>tutti i parcheggi delle frazioni, pur non stagionali, dovranno garantire la massima permeabilità e, dove possibile, essere realizzati con materiali e modalità tali da renderli "potenzialmente reversibili" ovvero facilmente smantellabili e rinaturalizzabili all'occorrenza.</p>	<p>Art. 3.31 del Regolamento del Parco; Art. 40 ter del PdP, comma 5;</p>
		<p>I progetti dovranno fare in modo di mantenere quante più piante arboree autoctone esistenti possibile, inoltre tutti i progetti dovranno essere realizzati tenendo presente l'obiettivo di minimizzare gli impatti negativi e massimizzare quelli positivi, nell'ottica del potenziamento delle valenze ecologiche e, se ricadenti all'interno dei Siti Natura 2000 o se a servizio di fruitori delle aree ricomprese nei</p>	<p>Quaderno 3 del PdP; Art. 3.27 e 3.28 del Regolamento del Parco.</p>

		Siti Natura 2000, dovranno essere sottoposti a Valutazione di Incidenza	
08v	All'Art. 84.18.4 - UTE C1d Villa Bosdari	Eliminare il comma 4 <i>E' consentita la realizzazione di spazi di sosta lungo la viabilità principale.</i>	La realizzazione di spazi di sosta lungo la viabilità principale, se intesa come la realizzazione di posti auto lungo la strada, contrasterebbe con gli obiettivi del PdP (APS 4, Obiettivo 1 e 4).
09v	per tutte le UMI comprese le "nuove" aree a VERDE/SPORT (come individuazione di PRG)	per tutte le UMI ricadenti all'interno dell'Area Floristica Protetta e/o della Riserva Orientata e/o dei Siti Natura 2000, all'infuori che per <i>infrastrutture strettamente necessarie</i> , si raccomanda il rispetto, a seconda dei casi, della L.R. 52/74, delle aree omogenee del PdP, delle misure di conservazione e piani di gestione dei Siti Natura 2000.	Per quanto concerne le UMI ricadenti in Area Floristica Protetta la L.R. 52/74 all'art. 7 consente la prosecuzione delle normali pratiche colturali. Per quanto concerne le UMI ricadenti in area di Riserva Orientata l'art. 12 co. b) della L.394/91 consente solo <i>le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco</i> oltre a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti; Per una parte delle UMI ricadenti nei Siti N2000 gli impatti relativi ad alcune azioni "minori" non sono stati presi in considerazione né a livello di Rapporto Ambientale né a livello di Studio di Incidenza.
10v	m4.3 – Recupero di alcuni edifici APO D Ute N2a; Art. 84.20.4 APO - D	si ritiene di non poter accogliere la richiesta del Comune di poter cambiare la posizione degli edifici da ristrutturare, se non nell'area in prossimità della strada provinciale, e previa rinaturalizzazione delle aree di sedime degli edifici attuali	Art. 7 della L.R. 52/74; dell'art. 12, co. b) della L.394/91; Art. 201, comma 2 del PdP; Art. 1.4 del Regolamento del Parco.
		Gli usi previsti andranno ridotti a quelli a quelli utili all'attuazione dell'APS 8a. il Piano Attuativo previsto dovrà farsi carico anche: - della Regolamentazione del carico antropico e della fruizione turistico-ricreativa nel rispetto anche delle indicazioni fornite dal Piano di Gestione dei Siti Natura 2000, - della Valorizzazione scientifica e culturale delle emergenze naturalistiche, - della Riorganizzazione e messa in sicurezza, in modo integrato dell'accessibilità dei percorsi, il tutto nel rispetto della salvaguardia degli habitat di interesse comunitario e in generale della flora e della fauna, del potenziamento della valenza	Obiettivi Generali di ATN; Art. 197 del PdP; Art. 201, comma 2 del PdP; Art. 202 del PdP Art. 205, comma 1 del PdP; APS 8, azione 4; Art. 1.4 del Regolamento del Parco.

	<p>ecologica dell'area oltre che della salvaguardia della risorsa suolo sia rispetto al suo consumo sia rispetto alla sua erosione, con l'obiettivo di trasformare tali aree in luoghi di interesse naturalistico, ambientale e didattico ricreativo, operando una valorizzazione scientifica e culturale delle emergenze presenti oltre che favorendo il recupero, il restauro e il riuso dei manufatti di valore storico-testomoniale in rapporto ai contesti paesaggistici di riferimento. La valorizzazione e fruizione dovrà avvenire esclusivamente attraverso la localizzazione di funzioni e utilizzazioni di interesse pubblico. Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e risanamento conservativo integrando, se compatibili, tecniche di bioarchitettura.</p> <p>Per promuovere la riqualificazione e il riuso delle strutture esistenti ai fini di una valorizzazione complessiva dell'area ex-cava e sua integrazione con il contesto naturalistico ambientale esistente, e per minimizzare gli impatti su flora, vegetazione e fauna, solo nel caso di edifici non aventi un valore storico-documentale, sarà possibile delocalizzare la cubatura. In ogni caso dovranno essere utilizzate fonti di energia rinnovabili, tecnologie per il risparmio energetico e criteri di bioarchitettura. La progettazione vedrà il coinvolgimento del Parco al fine di indicare in maniera coordinata col Comune le esigenze di pubblica utilità connesse al recupero dei manufatti esistenti.</p>	
	<p>La Valutazione di Incidenza dovrà prendere in considerazione, oltre agli impatti legati alla realizzazione degli interventi, anche quelli derivanti dalla fruizione e dal carico antropico in generale.</p> <p>L'azione 5 dovrà essere stralciata in quanto riguarda l'APS 8b (Comune di Sirolo).</p>	

11v	<p>m2.2 – Edilizia residenziale APL31 – PO1 Poggio (APO A UTE C3a) e</p> <p>M2.3 – Ampliamento del Cimitero del Poggio</p>	<p>si raccomanda lo stralcio o la ripermetrazione delle due aree in questione poiché l'ampliamento del cimitero contrasta con gli obiettivi di tutela dell'habitat prioritario 6210* e la realizzazione della lottizzazione pure rischia di contrastare sia con l'obiettivo della conservazione dell'habitat prioritario 6210*, che con quello della salvaguardia dei micro ecosistemi vallivi – formazioni ripariali o fasce boscate - siepi di campagna e alberi isolati autoctoni.</p> <p>In alternativa si propone di chiedere alla Regione Marche in quanto competente per la tutela degli habitat e specie di interesse comunitario ricadenti al di fuori dei siti Natura 2000, un apposito parere specifico per i due casi in questione, in quanto come già detto, le praterie di interesse comunitario prioritario in questione sono attualmente all'esterno dei perimetri della ZSC Monte Conero.</p>	<p>Premesso che nei due siti sono state individuate alcune formazioni vegetali ascrivibili ad habitat di interesse comunitario presenti al di fuori dei perimetri dei Siti Natura 2000 attualmente in vigore, e in particolare praterie habitat 6210* con presenza di orchidee spontanee (habitat prioritario), ai sensi della Direttiva Habitat si propone di stralciare e/o ripermetrare le due aree e avviare le procedure per l'estensione del perimetro degli attuali Siti N2000 a ricomprendere anche le aree in oggetto;</p> <p>In alternativa si propone di chiedere alla Regione Marche in quanto competente per la tutela degli habitat e specie di interesse comunitario ricadenti al di fuori dei siti Natura 2000, un apposito parere specifico per i due casi in questione, in quanto come già detto, le praterie di interesse comunitario prioritario in questione sono attualmente all'esterno dei perimetri della ZSC Monte Conero.</p>
12v	<p>UMI F – Aziende Agricole</p>	<p>non potranno essere realizzate nuove costruzioni o ampliamenti all'interno delle Aree Floristiche né in area di Riserva Orientata se l'azienda dispone di terreni al di fuori di tali aree;</p> <p>Anche nel caso di aziende che dispongono di terreni sia all'interno che all'esterno di Siti Natura 2000 nuove costruzioni o ampliamenti dovranno essere collocati all'esterno dei siti.</p> <p>In entrambi i casi sopra citati sono fatti salvi casi in cui venga dimostrata l'assenza di soluzioni alternative (ad es. per un'azienda che volesse costruire un ricovero per gli animali questo dovrà essere necessariamente nelle vicinanze dell'area a pascolo) e per le aziende aventi terreni sia in proprietà che in affitto verrà presa in considerazione la consistenza dei terreni in proprietà.</p> <p>L'individuazione dell'area dove costruire e tutto il progetto, dovrà avvenire mediante il Metodo di Valutazione Integrata, dovrà quindi risultare l'area che minimizza gli impatti negativi, ed il progetto nel suo complesso dovrà massimizzare</p>	<p>Scheda_azione RE_14; Quaderno 3 del PdP; Art. 3.27 e 3.28 del Regolamento del Parco; Art. 205 del PdP</p>

		<p>quelli positivi, ovvero potenziare la valenza ecologica dei luoghi, anche al fine di compensare gli impatti legati ad un eventuale aumento della frequentazione dei luoghi, del traffico veicolare, la sottrazione di suolo naturale ecc.. Ogni singolo progetto dovrà dimostrare il miglioramento ecologico eventualmente anche mediante la rinaturalizzazione e/o il potenziamento ecologico di aree appartenenti alla stessa azienda.</p> <p>In ogni caso tutte le costruzioni dovranno avvenire con strutture leggere, in materiali naturali escluso il calcestruzzo armato gettato in opera anche per quanto concerne eventuali basamenti/fondazioni, dovranno essere facilmente smontabili e rimovibili e il progetto dovrà affrontare anche le modalità dell'eventuale dismissione e ripristino dei luoghi.</p> <p>Tutti gli interventi ricadenti in aree SIC e ZPS possono essere consentiti solo se non interferiscono con il mantenimento e la valorizzazione di habitat di interesse prioritario e comunitario e sottoposti a Valutazione di Incidenza.</p> <p>La Valutazione di Incidenza dovrà prendere in considerazione, oltre agli impatti legati alla realizzazione degli interventi, anche quelli derivanti dalla fruizione e dal carico antropico in generale.</p>	
13v	<p>Art. 84.20.2 - APO B Area di Portonovo,</p> <p>Art. 84.20.3 APO - C Area di Mezzavalle e Art. 84.20.5 APO - E Area Passetto</p>	<p>Coerentemente agli obiettivi generali di ATN il piano attuativo dovrà farsi carico anche della Regolamentazione del carico antropico al fine evitare compromissioni irreversibili degli ecosistemi naturali</p> <p>In nessun caso le previsioni del Piano Attuativo potranno contrastare con gli obiettivi di tutela dei SITI Natura 2000</p> <p>Il Piano attuativo dovrà inoltre adempiere a quanto previsto nella Scheda_Azione IA_RE_25 - <i>Definizione di accordi con i comuni per la</i></p>	<p>Obiettivi generali di ATN; Scheda_Azione IA_RE_25 del PdGN2000; Lo Studio di Incidenza ha preso in considerazione solamente l'ipotesi di 300 mq per la APO B e di 700 mq per la APO E.</p>

		<p><i>individuazione e il mantenimento di porzioni di costa e di spiaggia a controllata intensità di utilizzazione</i></p> <p>L'effettiva possibilità di variare la quota SUL aggiuntiva per le APO B ed E è subordinata all'esito positivo delle procedure di VAS e Valutazione di Incidenza dei rispettivi piani attuativi.</p>	
14v	Art. 84.20.6 APO - F Area Porta del Parco – Loc. Vallemiano	<p>Gli usi previsti andranno ridotti a quelli utili all'attuazione dell'APS 2. Prevedere la delocalizzazione delle attività di sfasciacarrozze e trattamento rifiuti.</p> <p>il piano attuativo dovrà farsi carico anche della Regolamentazione del carico antropico al fine di evitare compromissioni irreversibili degli ecosistemi naturali sensibili</p>	<p>Il permanere delle attività di sfasciacarrozze e trattamento rifiuti non è compatibile con gli obiettivi dell'APS 2. ed è di ostacolo al raggiungimento dell'obiettivo 04 del Sistema Antropico dell'ATC;</p> <p>PdP: UTE C1a - Valle Miano, UTE C1b - Monte Baldino e APS 2;</p> <p>Obiettivi Generali di ATC;</p>
15v	Art.84.21.2 UMI – B Zone Artigianali Industriali	Dovranno essere stralciati gli usi U3/1 e U2/3.	Tali usi non favoriscono il raggiungimento degli obiettivi dell'APS 5 e contrastano con gli Obiettivi Generale n° 04 e 09 SA dell'ATC.

Rilievo: verificare con il consiglio, per interpretazione autentica dello stesso organo di stesura del Piano del Parco, la verifica della possibilità ovvero della non possibilità di recuperare i ruderi in zone Ri e Ro considerato che l'obiettivo dell' art.12 comma 6 è quello di non permettere il recupero dei ruderi ricadenti in aree di riserva integrale e in aree di riserva orientata .

Sirolo, li 03/08/2017

F.to MANONI Dott.Agr. Francesca

F.to PANARIELLO Arch. Roberto

F.to ROCCHETTI Dott.Geol. Rossano

F.to ZANNINI Dott. Marco

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICA TERRITORIO

In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione

Sirolo, li 04/08/2017

UFF. URBANISTICA TERRITORIO
Arch. Ludovico Caravaggi Vivian

Visto: Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
Dr. Marco Zannini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 25/09/2017 ed inserita nella raccolta delle determinate del servizio proponente.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
Dr. Marco Zannini